

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 luglio 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2004, n. 2.

Abrogazione di leggi regionali e di disposizioni di leggi regionali riguardanti la concessione di agevolazioni finanziarie a favore di imprese industriali ed artigiane Pag. 2

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2004, n. 4.

Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5.

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lizzate in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Lentate sul Seveso in provincia di Milano. Pag. 10

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 4.

Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale Pag. 10

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 5.

Valorizzazione dei beni immobili della Regione Veneto e utilizzazione delle risorse mediante cartolarizzazione. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2004, n. 6.

Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)». Pag. 12

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2004, n. 7.

Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Ride-terminazione del termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», e successive modificazioni Pag. 12

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6.

Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università Pag. 13

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2003, n. 36.

Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2003, n. 37.

Istituzione della agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse Pag. 24

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2003, n. 38.

Insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell'art. 122, comma 4, della Costituzione. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2003, n. 39.

Interventi a favore dell'attività del consorzio «I Castelli della Sapienza». Pag. 27

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2004, n. 2.

Abrogazione di leggi regionali e di disposizioni di leggi regionali riguardanti la concessione di agevolazioni finanziarie a favore di imprese industriali ed artigiane.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 12 del 23 marzo 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 10 maggio 1977, n. 30;
- b) legge regionale 6 giugno 1977, n. 41;
- c) legge regionale 15 giugno 1978, n. 16;
- d) legge regionale 16 giugno 1978, n. 29;
- e) legge regionale 16 giugno 1978, n. 30;
- f) legge regionale 24 agosto 1979, n. 57;
- g) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 86;
- h) legge regionale 30 gennaio 1981, n. 11;
- i) legge regionale 9 giugno 1981, n. 30;
- j) legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101;
- k) legge regionale 3 maggio 1983, n. 22;
- l) legge regionale 13 agosto 1984, n. 40;
- m) legge regionale 7 maggio 1985, n. 25;
- n) legge regionale 6 agosto 1985, n. 60;
- o) legge regionale 8 agosto 1985, n. 67;
- p) legge regionale 5 marzo 1987, n. 12;
- q) legge regionale 28 luglio 1987, n. 57;
- r) legge regionale 17 giugno 1988, n. 50;
- s) legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9;
- t) legge regionale 23 dicembre 1989, n. 85;
- u) legge regionale 19 agosto 1992, n. 44;
- v) legge regionale 17 novembre 1992, n. 64;
- w) legge regionale 16 dicembre 1992, n. 73;
- x) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 84;
- y) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 85;
- z) legge regionale 29 dicembre 1997, n. 46;
- aa) legge regionale 4 maggio 1998, n. 22.

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni di leggi regionali:

- a) gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33;
- b) il comma quinto dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 41;
- c) la lettera c) del comma primo dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 52;
- d) il titolo VII della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 marzo 2004.

PERRIN

04R0275

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2004, n. 4.

Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 26 marzo 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e competenze della Regione

1. La presente legge disciplina le attività di controllo nel territorio, nonché la produzione e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali con riguardo alle imprese che hanno sede legale o sedi secondarie o centri d'attività comunque denominati in Lombardia.

2. La Regione individua, all'interno delle proprie strutture competenti in materia di agricoltura, le strutture che svolgono le funzioni del servizio fitosanitario regionale.

3. La Regione, attraverso tali strutture svolge i seguenti compiti:

a) il controllo del territorio mediante la vigilanza nello stato fitosanitario delle colture agrarie, ornamentali, forestali e relativi prodotti e della vegetazione spontanea;

b) i controlli e le certificazioni per l'importazione, l'esportazione e la circolazione comunitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali;

c) la collaborazione con le strutture preposte ai controlli ed alla vigilanza sugli organismi geneticamente modificati;

d) i controlli di campo e di laboratorio sulle sementi destinate all'esportazione verso Paesi terzi o alla commercializzazione in ambito comunitario ed il rilascio del nulla osta per il materiale semenziero proveniente da Paesi terzi;

e) la registrazione di produttori, importatori e commercianti all'ingrosso di vegetali sottoposti a controlli fitosanitari e il rilascio agli stessi soggetti dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante CE;

f) l'accreditamento e il controllo dei fornitori di materiale di moltiplicazione di fruttiferi, ortive ed ornamentali, nonché l'accreditamento ed il controllo dei laboratori pubblici o privati per le analisi fitosanitarie e di identità varietale;

g) il rilascio delle autorizzazioni regionali al vivaismo;

h) la diagnostica fitopatologica per l'individuazione degli agenti responsabili di malattie o di danni alle piante;

i) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni per la definizione di nuove strategie di difesa fitosanitaria e di diserbo e l'adozione, con deliberazione della giunta regionale, delle disposizioni tecniche per l'applicazione delle misure agroambientali introdotte dalla normativa comunitaria;

j) l'aggiornamento professionale degli ispettori fitosanitari, dei tecnici e delle imprese, nonché la divulgazione del corretto impiego dei prodotti fitosanitari e delle tecniche di lotta biologica, guidata ed integrata;

k) la predisposizione del piano triennale delle attività fitosanitarie e dei piani annuali di cui all'art. 3;

l) l'adozione di misure ufficiali, quali l'imposizione di quarantene fitosanitarie, distruzioni o trattamenti antiparassitari di vegetali o prodotti vegetali, al fine di impedire la diffusione di organismi pericolosi per l'agricoltura, con la possibilità di eseguire direttamente, o a mezzo di soggetti terzi, opportunamente selezionati, interventi fitosanitari in via di urgenza o in sostituzione di soggetti inadempienti, ai quali sono addebitate le spese di tali interventi;

m) la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria a fini istituzionali previa corresponsione di tariffe che tengano conto dei costi sostenuti, come previsto dalla direttiva n. 2000/29/CE del consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità, come modificata dalla direttiva n. 2002/89/CE del consiglio, del 28 novembre 2002;

n) la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati, previa corresponsione di corrispettivi che tengano conto dei costi sostenuti;

o) l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e dalle normative fitosanitarie comunitarie e nazionali.

4. La Regione, nell'attività di ricerca, sperimentazione ed indagine, può avvalersi, anche in regime di convenzione, dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, della fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto frutticoltura - Scuola di Minoprio e di altri soggetti operanti nei settori agricolo-forestali e di comprovata esperienza nel campo della fitopatologia agraria, tra i quali l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, università, laboratori diagnostici ed istituti di ricerca.

Art. 2.

Controlli fitosanitari presso l'aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso doganali

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, comma 3 rientrano i controlli fitosanitari presso l'aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso comunitari presenti nel territorio regionale riguardanti l'importazione ed esportazione di prodotti vegetali freschi quali i fiori, l'ortofrutta e gli altri prodotti previsti dalla normativa vigente.

2. L'attività si svolge nel rispetto delle direttive tecniche nazionali, comunitarie ed internazionali allo scopo di evitare l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali all'interno del territorio comunitario. I controlli sono integrati, se del caso, da indagini di laboratorio e sono intensificati in presenza di rischio imminente di introduzione di organismi nocivi.

3. Le modalità tecnico-amministrative di rilascio delle certificazioni sono definite con decreto del direttore generale competente utilizzando le procedure, anche informatiche, più idonee ad assicurare, in coordinamento con gli altri uffici pubblici e nel rispetto delle normative vigenti, la massima tempestività al fine di contemperare le esigenze di corretto svolgimento delle operazioni di controllo e quelle di celere svolgimento delle transazioni economiche tra gli operatori del settore.

Art. 3.

Piano delle attività fitosanitarie

1. La giunta regionale approva il piano delle attività fitosanitarie, con validità triennale, sentito il parere della commissione consiliare competente; nel piano sono individuate le principali problematiche fitosanitarie, le azioni di monitoraggio, controllo, certificazione e di lotta obbligatoria, le priorità d'intervento, nonché le relative previsioni finanziarie. Annualmente sono approvati, con decreto del direttore generale, i relativi piani attuativi.

Art. 4.

Ispettori fitosanitari

1. È istituito il registro regionale degli ispettori fitosanitari, tenuto dalla competente struttura organizzativa regionale. Nel registro sono iscritti i soggetti in possesso della qualifica di ispettori fitosanitari operanti alle dipendenze o su incarico della struttura organizzativa regionale competente. La conclusione del rapporto di lavoro o dell'incarico comporta la perdita della qualifica e la cancellazione dal registro. La qualifica è attribuita con decreto del dirigente competente, adottato previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in scienze agrarie o equipollente o diploma di laurea breve in materia di protezione delle piante o diploma di perito agrario o agrotecnico;

b) attestato di frequenza di specifici corsi di addestramento promossi direttamente dalla struttura regionale competente oppure organizzati da altri soggetti pubblici;

c) comprovata esperienza nel settore fitosanitario.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, la Regione si avvale di ispettori fitosanitari iscritti nel registro di cui al comma 1, nel quale è indicato anche il numero di tessera attribuito a ciascuno. Gli ispettori fitosanitari sono inoltre iscritti nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari previsto dall'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (Attuazione della direttiva n. 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali). I soggetti già iscritti nel registro nazionale sono iscritti nel registro regionale previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono agenti accertatori ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e rivestono le qualifiche e svolgono le funzioni loro attribuite dal decreto legislativo n. 536/1992. Allo scopo di accertare la presenza di malattie o di parassiti, gli ispettori fitosanitari possono entrare nei fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, nei locali di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, nonché nelle aree a verde sia pubbliche che private. Gli ispettori fitosanitari sono, altresì, preposti ai controlli sulla circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, nonché all'applicazione delle misure di protezione necessarie a tutelare il territorio contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi.

4. Nel caso in cui vi sia rischio imminente di diffusione di organismi nocivi, nelle more dell'esecuzione di accertamenti, ovvero dell'emanazione di provvedimenti regionali, gli ispettori fitosanitari possono disporre le misure ritenute idonee nell'ambito e con le modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 9, comma 5.

5. La Regione, a supporto delle attività della competente struttura regionale, può avvalersi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in vigore ed in regime di convenzione, di personale tecnico dipendente dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, riconosciuto idoneo allo svolgimento di tali attività. Il riconoscimento dell'idoneità è effettuato con decreto del direttore generale. Il personale incaricato deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 ed opera sotto il diretto controllo e responsabilità della struttura regionale competente, che ne cura l'aggiornamento obbligatorio e verifica che non sussistano cause ostative all'assunzione dei singoli incarichi. I requisiti minimi per il riconoscimento regionale dei soggetti incaricati, l'indicazione delle cause ostative, nonché i contenuti minimi delle convenzioni, sono previsti dal regolamento di cui all'art. 9, comma 5.

Art. 5.

Autorizzazioni Registro regionale fitosanitario

1. La produzione e la commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali è subordinata al rilascio di un'unica autorizzazione regionale che sostituisce le autorizzazioni per l'espletamento dell'attività sotto il profilo fitosanitario, ed in particolare:

- a) l'autorizzazione al vivaismo;
- b) la licenza per la produzione a scopo di vendita delle sementi;
- c) l'autorizzazione alla produzione e vendita di materiale di propagazione forestale;
- d) l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE;
- e) la produzione ed il commercio dei materiali di moltiplicazione della vite;
- f) la produzione e la vendita di piante micorrizzate artificialmente;
- g) gli accreditamenti come fornitore e l'autorizzazione all'impiego del documento di commercializzazione per i materiali di moltiplicazione di qualità.

2. Sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione regionale i rivenditori al dettaglio di piante in vaso e di sementi già confezionate da altri produttori e destinate ad utilizzazioni non professionali, fatta salva la possibilità del controllo di detti materiali da parte della struttura regionale competente.

3. L'autorizzazione regionale, quando connessa alla realizzazione di impianti produttivi, può essere rilasciata nell'ambito del procedimento dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento,

la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche.

4. È subordinato alla denuncia di inizio attività l'esercizio:

a) dell'importazione da Paesi terzi di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I e nell'allegato V, parte B della direttiva n. 2000/29/CE, come modificata dalla direttiva n. 2002/89/CE;

b) della commercializzazione all'ingrosso di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti contemplati nell'allegato IV, parte A, sezione II e nell'allegato V, parte A della direttiva n. 2000/29/CE;

c) della produzione e vendita di ammendanti, composti, terreni e terricci di coltura ottenuti, anche parzialmente da vegetali, prodotti vegetali o sottoprodotti vegetali.

5. È istituito il registro regionale fitosanitario, che integra, per quanto concerne le imprese agricole, il sistema informativo agricolo della Regione Lombardia; il registro si compone di due sezioni nelle quali sono, rispettivamente, indicati i soggetti autorizzati alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali ai sensi del comma 1 ed i soggetti che abbiano denunciato l'inizio attività, ai sensi del comma 4. Il registro regionale fitosanitario è comprensivo del registro ufficiale dei produttori di cui all'art. 6, del decreto legislativo n. 536/1992 e dei registri ufficiali dei fornitori.

6. Con il regolamento di cui all'art. 9, comma 5, si definiscono le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le modalità di iscrizione al registro regionale fitosanitario, le modalità di controllo periodico delle attività svolte dagli iscritti, le procedure per l'accertamento delle violazioni, la definizione del regime tariffario e le relative modalità di applicazione nonché le modalità per la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati previa corresponsione di corrispettivi.

7. Alla denuncia di inizio attività si applica la procedura di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

Art. 6.

Adempimenti degli iscritti al registro regionale fitosanitario

1. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario di cui all'art. 5 devono:

a) consentire agli ispettori fitosanitari il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione e vendita, ai magazzini di vegetali e prodotti vegetali;

b) monitorare lo stato fitosanitario delle colture o delle merci e segnalare immediatamente la comparsa di organismi nocivi di quarantena o di qualità, secondo le indicazioni tecniche della competente struttura organizzativa regionale;

c) sospendere la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali in caso di infestazioni attribuibili ad organismi nocivi di quarantena e di organismi nocivi alla qualità, secondo le disposizioni della competente struttura organizzativa regionale;

d) conformarsi alle misure ufficiali disposte dalla competente struttura organizzativa regionale;

e) rilasciare il passaporto delle piante CE ed il documento di commercializzazione; tenere le registrazioni secondo quanto prescritto in sede di autorizzazione e iscrizione al registro regionale fitosanitario;

f) conservare per un anno e mettere a disposizione per i controlli la documentazione fitosanitaria e fiscale relativa ad acquisti e cessioni di vegetali e prodotti vegetali;

g) comunicare alla competente struttura organizzativa regionale, la cessazione dell'attività e le variazioni intervenute relative al titolare, al rappresentante legale, alla sede legale o operativa, alle specie vegetali e alle superfici coltivate, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

2. I soggetti titolari di autorizzazione regionale alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali autorizzati all'uso del passaporto delle piante CE garantiscono, l'identificazione delle coltivazioni attraverso una mappa aziendale aggiornata delle superfici e delle strutture; i soggetti, titolari dell'autorizzazione regionale alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali, accreditati come fornitori di materiale di moltiplicazione, trasmettono alla competente struttura organizzativa regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la descrizione preventiva dei propri processi di produzione.

Art. 7.

Aiuti alle imprese per il controllo delle malattie

1. La Regione, nell'ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo degli organismi nocivi da quarantena o soggetti ad interventi di lotta obbligatoria, può riconoscere aiuti finanziari alle imprese e alle loro associazioni. La giunta regionale, stabilisce i criteri e le modalità di concessione degli aiuti, anche per la divulgazione delle tecniche più appropriate di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali, e di controllo delle malattie.

Art. 8.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque effettui l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali, contemplati dalla presente legge, in assenza dell'autorizzazione regionale o dell'iscrizione nel registro regionale fitosanitario, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 9.000,00.

2. Chiunque commercializzi vegetali e prodotti vegetali provenienti da ditte non autorizzate ai sensi delle normative fitosanitarie vigenti, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

3. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario che non ottemperano agli obblighi fissati dall'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00;

4. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario che non ottemperano agli obblighi fissati dall'art. 6, comma 1 e comma 2, lettera g), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

5. Chiunque non rispetti le disposizioni regionali attuative dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria emanati ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi), nonché le decisioni e i regolamenti emanati dall'Unione europea e le loro eventuali disposizioni attuative regionali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

6. Chiunque elimini o manometta contrassegni e sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

7. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge regionale n. 90/1983. L'attività di vigilanza e l'accertamento delle violazioni competono agli ispettori fitosanitari iscritti nel registro regionale di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie

1. La competente struttura regionale procede d'ufficio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a iscrivere al registro regionale fitosanitario i soggetti già iscritti nel registro ufficiale dei produttori e nei registri ufficiali dei fornitori, rilasciando l'autorizzazione di cui all'art. 5 in sostituzione delle precedenti autorizzazioni rilasciate dalla Regione.

2. Le autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge n. 987/1931 ed i certificati di iscrizione ai registri ufficiali dei produttori e dei fornitori, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono sostituite d'ufficio.

3. Le domande di autorizzazione al vivaismo o di iscrizione ai registri ufficiali dei produttori e dei fornitori, per le quali, all'entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso il provvedimento finale, vengono definite con le disposizioni dell'art. 5.

4. Sono iscritti di diritto al registro regionale degli ispettori fitosanitari i funzionari regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano in possesso della qualifica di ispettore fitosanitario.

5. La Regione definisce con regolamento:

a) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1;

b) le modalità per l'iscrizione al registro regionale fitosanitario di cui all'art. 5;

c) le modalità di controllo periodico delle attività svolte dagli iscritti;

d) la definizione del regime tariffario previsto dalla direttiva 2000/29/CE e le modalità di applicazione del medesimo;

e) le modalità per la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati di cui all'art. 1, comma 3, lettera n) e la definizione dei corrispettivi;

f) le condizioni, le modalità, i termini nonché le procedure per l'applicazione dell'art. 4, comma 4 per la disposizione di misure idonee in caso di rischio imminente di diffusione di organismi nocivi;

g) i requisiti minimi per il riconoscimento regionale dei soggetti incaricati, l'indicazione delle cause ostative, nonché i contenuti minimi delle convenzioni di cui all'art. 4, comma 5.

6. La Regione attraverso le strutture organizzative cui sono attribuiti i compiti assegnati al servizio fitosanitario regionale, autorizza, nelle more dell'approvazione di una disciplina nazionale, l'uso del marchio IPPC/FAO sugli imballaggi in legno prodotti sul territorio regionale, verificando la conformità dei processi di trattamento fitosanitario allo standard internazionale sulle misure fitosanitarie della FAO, n. 15.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. I proventi derivanti dalla corresponsione delle tariffe per le attività di controllo e certificazione fitosanitaria a fini istituzionali, di cui all'art. 1, comma 3, lettera m) e i corrispettivi per le attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, di cui all'art. 1, comma 3, lettera n), sono introitati all'UPB 3.3.9 «Proventi derivanti da servizi regionali» dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2004 e seguenti.

2. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 3, lettera o) e all'art. 8, sono introitate all'UPB 3.4.10 «Introiti diversi» dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2004 e seguenti.

3. Alle spese per la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni, di cui all'art. 1, comma 3, lettera i) e comma 4 e per formazione e divulgazione, di cui all'art. 1, comma 3, lettera j), si provvede con le somme appositamente stanziati al bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e successivi, all'UPB 2.3.4.2.2.31 «Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale».

4. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con legge successiva.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 23 marzo 2004

FORMIGONI

04R0262

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5.

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 26 marzo 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO
FINANZIARIO E TRIBUTARIO

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali».

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 38 le parole «nell'art. 41» sono sostituite dalle parole «dagli articoli 41 e seguenti della presente sezione»;

b) al comma 5 dell'art. 38 l'inciso «ai fini dell'esonero dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà previsto al comma 4» è sostituito dall'inciso «ai fini delle disposizioni di cui al comma 4»;

c) il comma 3 dell'art. 40 è sostituito dal seguente:

«3. La tassa automobilistica regionale di proprietà può essere corrisposta trimestralmente, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione nei seguenti casi: per le autovetture ed gli autoveicoli uso promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva n. CEE 91/441) immatricolati dall'anno 1985; per gli autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati se dovuta, contestualmente, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile; per gli autocarri ed i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate; per i veicoli di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 285/1992. Nel caso di pagamento frazionato, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma.»;

d) al comma 4 dell'art. 40 in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per i veicoli per i quali sia intervenuta variazione di destinazione d'uso le scadenze di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data dell'annotazione della variazione sulla carta di circolazione.»;

e) il comma 7 dell'art. 40 è abrogato;

f) al comma 3 dell'art. 41 le parole «per il numero di Kw riportati» sono sostituite dalle parole «per la base imponibile come riportata»;

g) al comma 2 dell'art. 43 le parole «di proprietà» sono sostituite dalle parole «in relazione alla massa rimorchiabile»;

h) al comma 11 dell'art. 44 le parole «di cui all'art. 2 comma 4, della legge regionale n. 34/1998 e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 45, comma 4.»;

i) al comma 1 dell'art. 48 le parole «di proprietà», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole «di circolazione»;

j) al comma 4 dell'art. 48 dopo le parole «Federazione motociclistica italiana» sono inserite le parole «e a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia»;

k) dopo la lettera c) del comma 5 dell'art. 48 sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) autovetture da noleggio di rimessa, riduzione del 50 per cento;

c-ter) autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa, riduzione del 30 per cento.»;

l) alla rubrica dell'art. 63 la parola «riscossione» è sostituita dalla parola «rimborso»;

m) al comma 2 dell'art. 93 le parole «di Milano» sono soppresse;

n) nella tabella A, al titolo II (Caccia e pesca), al numero d'ordine 18, in corrispondenza della licenza di tipo D, le parole «non applicabile» presenti nella colonna «Tassa di rilascio» sono sostituite dalle seguenti «16,00».

2. Le disposizioni della legge regionale n. 10/2003, modificate dal presente articolo, si applicano ai rapporti tributari inerenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

Art. 2.

Disposizioni in materia di fondi immobiliari per incrementare l'offerta di alloggi

1. La giunta regionale è autorizzata a promuovere, attraverso Finlombarda Gestioni SGR S.p.a., la costituzione e gestione di fondi immobiliari nell'ambito delle politiche volte ad ampliare l'offerta di alloggi.

2. Per le medesime finalità, la giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote dei medesimi fondi e di fondi immobiliari promossi da altri soggetti.

3. L'ammontare di quote di fondi da detenere da parte della Regione è determinato dalla giunta regionale.

4. La giunta regionale acquisisce sui progetti attuativi delle disposizioni del presente articolo i pareri delle commissioni consiliari competenti.

Art. 3.

Disposizioni in materia di personale

1. La giunta regionale è autorizzata ad incrementare con risorse proprie, lo stanziamento del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, in relazione al miglioramento dei servizi. L'incremento è ammesso fino ad una percentuale del sette per cento dell'ammontare complessivo del fondo determinato per l'anno 2003 e deve essere destinato per le medesime finalità di spesa.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali».

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) è apportata la seguente modifica:

a) all'art. 7, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Sono comunque considerate, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti soggettivi per la nomina a direttore generale, tutte le cariche ed attività esercitate dall'interessato, anche a titolo di mandato politico e amministrativo regionale, purché svolte nei dieci anni antecedenti alla presentazione della candidatura.»

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 «Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro della Regione Lombardia».

1. Alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 (Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assi-

stenza ai sordomuti, dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo della legge, dopo le parole «Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti,» sono aggiunte le seguenti «dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra,»;

b) al comma 1 dell'art. 1, dopo le parole «dei sordomuti» sono aggiunte le seguenti «, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra» e dopo le parole «assistenza sordomuti» sono aggiunte le seguenti «, euro 103.291,38 in favore dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra»;

c) al comma 2 dell'art. 1, dopo le parole «dell'udito e della favella,» sono aggiunte le seguenti «delle famiglie e dei dispersi in guerra,»;

d) al comma 1 dell'art. 2 dopo le parole «al comitato regionale di coordinamento dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti» sono aggiunte le seguenti «, al comitato regionale della Lombardia dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra»;

e) al comma 1, lettera b), dell'art. 2, la parola «minorati» è sostituita dalla parola «soggetti»;

f) al comma 1, lettera a) dell'art. 3, dopo le parole «e dell'invalidità civile» sono aggiunte le seguenti, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale e materiale in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra»;

g) al comma 1, lettera e), dell'art. 3, dopo le parole «dei minorati sensoriali e fisici» sono aggiunte le seguenti «e delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 6.

Disposizioni in materia di orari e turni di servizio degli impianti di distribuzione carburanti

1. Le variazioni degli orari di servizio, all'interno della fascia consentita, richieste dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti al fine di sopperire ad accresciute necessità connesse a particolari periodi o situazioni dell'anno sono autorizzate dai comuni senza la necessità di previo nulla osta regionale. I comuni danno comunicazione alla Regione delle variazioni di orario autorizzate.

2. Le variazioni dei turni di servizio degli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzate dai comuni senza la necessità di previo nullaosta regionale. Resta fermo l'obbligo di acquisire il previo nulla osta regionale per le autorizzazioni concernenti il servizio notturno.

3. I comuni devono trasmettere alla Regione copia delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.

Obbligo di chiusura festiva e domenicale degli esercizi di vendita al dettaglio

1. Le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00 per la tipologia esercizi di vicinato, da € 2.000,00 a € 5.000,00 per la tipologia media struttura di vendita e da € 5.000,00 a € 30.000,00 per la tipologia grande struttura di vendita.

2. In caso di reiterazione della violazione, il sindaco, oltre alla sanzione pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 8.

Modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Chiunque viola il divieto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) è punito con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 in materia di impianti di distribuzione di gas metano

1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e disposizioni attuative del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *e*), della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'art. 12 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. La Regione promuove interventi diretti allo sviluppo della rete distributiva di gas metano al fine di prevenire ed abbattere emissioni inquinanti derivanti dal traffico veicolare.

1-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1-*bis* la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il potenziamento degli impianti di distribuzione di metano localizzati nel territorio regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

1-*quater*. La giunta regionale, con proprio provvedimento individuale annualmente:

- a)* l'entità massima dei contributi;
- b)* le spese ammissibili;
- c)* le categorie di soggetti beneficiari;
- d)* i casi di revoca del contributo;

e) le modalità e i termini di presentazione delle domande nonché le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.».

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande»

1. Alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 4 dell'art. 6 le parole «e quale formazione igienico-sanitaria ai sensi della normativa vigente del titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o suo preposto, finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse da alimenti.», sono soppresse.

Art. 11.

Disposizioni per l'attività del settore apistico

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i possessori di alveari di qualunque tipo comunicano all'azienda sanitaria locale (A.S.L.) territorialmente competente la localizzazione invernale degli alveari stessi, specificando se si tratta di impianti stanziali o nomadi. All'atto della presentazione della comunicazione è rilasciato un cartello indicativo da esporre in modo visibile presso gli apiari.

2. Chiunque vende api vive, oppure trasferisce alveari anche per scopi diversi dal nomadismo, è tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato da non oltre trenta giorni dal dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL territorialmente competente, che ne attesti la provenienza da un apiario:

a) in cui a seguito di visita veterinaria non sono state rilevate manifestazioni conclamate di malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e successive modifiche ed integrazioni;

b) che è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico annuale nei riguardi della varroasi, sotto controllo veterinario;

c) che non è sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria.

3. È fatto divieto di effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi:

a) sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;

b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente sfalciate.

4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

5. Per la violazione di cui al comma 3, la provincia competente per territorio provvede all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni e all'introito dei relativi proventi. La vigilanza sul rispetto del divieto è svolta dal personale del corpo forestale, dagli agenti di vigilanza in materia di caccia e pesca dipendenti dalle province, dalle guardie ecologiche, da quelle comunali nonché dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, che hanno facoltà di accedere in ogni momento alle colture per gli opportuni controlli.

6. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2, i dipartimenti di prevenzione veterinari delle ASL competenti cui sono affidati compiti di vigilanza sanitaria degli apiari nomadi e stanziali, nonché la verifica del rispetto delle indicazioni formulate nelle autorizzazioni al trasferimento degli apiari nomadi, provvedono all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.

Art. 12.

Disciplina del nomadismo in apicoltura

1. Ai fini del presente articolo per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico basata sull'utilizzazione di differenti zone nettariifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.

2. Con decreto del direttore generale è costituita, presso ogni ASL, una commissione apistica locale. La commissione dura in carica tre anni ed è composta da:

a) il dirigente del dipartimento di prevenzione veterinario della ASL, in funzione di presidente;

b) due esperti in materia di apicoltura designati dalle associazioni degli apicoltori;

c) due dirigenti veterinari del dipartimento di prevenzione veterinario della ASL.

3. La commissione, allo scopo di tutelare la sanità degli apiari, nonché le esigenze di pascolo degli stessi, stabilisce i criteri per disciplinare l'assegnazione delle postazioni per l'esercizio del nomadismo, la consistenza degli apiari nomadi da immettere nelle singole zone e la durata della stabulazione degli stessi la zona.

4. Chiunque intenda trasferire a scopo di nomadismo i propri alveari nel territorio della Regione Lombardia deve richiedere l'autorizzazione al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL competente per territorio di destinazione. Il dipartimento, previo motivato parere della commissione apistica locale, rilascia l'autorizzazione, con indicazione dell'ubicazione della postazione di pascolo apistico, il numero di alveari trasferibili, il periodo massimo di permanenza ed il tipo di fioritura che viene sfruttata. A seguito dell'autorizzazione, l'effettivo trasferimento verso le postazioni di pascolo apistico deve essere comunicato, nei giorni immediatamente precedenti, al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL competente per territorio di destinazione, che provvede a rilasciare l'apposito cartello da esporre presso l'apiario a cura dell'apicoltore.

5. Per motivate esigenze di sfruttamento di particolari pascoli, per servizi di impollinazione imprevisti o, comunque, qualora si renda necessario l'urgente trasferimento dell'apiario al fine di garantire la sopravvivenza delle api stesse, è consentito lo spostamento degli alveari anche senza la richiesta di autorizzazione e la comunicazione di trasferimento di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di munirsi del certificato sanitario di cui all'art. 11, comma 2.

6. In tali casi gli apicoltori interessati devono immediatamente informare il dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL competente per territorio di destinazione.

7. Per consentire all'apicoltore nomade il pieno utilizzo del pascolo nettarifero, in rapporto alle variazioni stagionali dei tempi di fioritura, è consentito un anticipo o una proroga fino a non oltre i venti giorni del periodo massimo di permanenza nelle zone di pascolo fissato nell'autorizzazione di cui al comma 4.

8. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 6 si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00. Al procedimento sanzionatorio si applica il comma 6 dell'art. 11.

9. Con provvedimento della giunta regionale, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia, sono fissate le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4 ed il trasferimento degli apiari, anche per scopi diversi dal nomadismo. Dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia di tale provvedimento il regolamento regionale 14 maggio 1985, n. 4 (Disciplina del nomadismo in apicoltura sul territorio lombardo) è abrogato.

Art. 13.

Regolarizzazione delle superfici vitate impiantate abusivamente in attuazione dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

1. I vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998 possono essere regolarizzati su domanda del conduttore ai sensi dell'art. 2, paragrafi 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1493/99.

2. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 258,00 per ogni ettaro della superficie vitata.

3. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) € 1.033,00 per ogni ettaro di superficie vitata atta a produrre vini da tavola;
- b) € 1.550,00 per ogni ettaro di superficie vitata atta a produrre vini a IGT;
- c) € 2.582,00 per ettaro di superficie vitata atta a produrre vini a DOC;
- d) € 2.840,00 per ettaro di superficie vitata atta a produrre vini a DOCG.

4. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti, secondo quanto disposto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e gli stessi devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.

5. Le spese amministrative a carico dei produttori per l'iscrizione all'inventario viticolo dei vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 sono quantificate in € 250,00 per ettaro.

6. Per le modalità di presentazione delle domande di regolarizzazione e le relative procedure di istruttoria e rilascio della concessione resta applicabile quanto stabilito con deliberazione della giunta regionale n. 7/9552 del 28 giugno 2002 e successive modificazioni.

7. Gli effetti del presente articolo decorrono dal 21 gennaio 2004. Il presente articolo si applica ai rapporti pendenti al 21 gennaio 2004.

Art. 14.

Fondo di garanzia per l'artigianato della Regione Lombardia

1. Il fondo di garanzia per l'artigianato della Regione Lombardia, di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione), ha lo scopo di coprire i rischi derivanti da operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine poste in essere dalle banche e dagli altri intermediari finanziari in favore delle imprese artigiane. Il fondo è altresì operante per interventi di garanzia effettuati da cooperative e consorzi artigiani di garanzia.

2. La garanzia del fondo ha natura fideiussoria, è escutibile per intero ed a prima richiesta e si esplica in forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia.

3. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del fondo.

4. Le regole di funzionamento del fondo, le condizioni, i criteri e le modalità operative degli interventi agevolativi a valere sul fondo sono disciplinate con regolamento regionale. In via transitoria, si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione di giunta regionale 16 maggio 2003, n. 7/13042.

Art. 15.

Mondiali di sci 2005

1. Al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative di organizzazione promozionale e la realizzazione degli interventi infrastrutturali, previsti nell'Accordo di programma quadro per la realizzazione dei campionati del mondo di sci alpino Lombardia 2005, la Regione, anche mediante l'utilizzo delle eventuali economie di cui all'art. 20, comma 3-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio, nel limite massimo del 9% del costo complessivo degli interventi come stabilito dall'Accordo stesso, l'onere derivante dalle spese per attrezzature, allestimenti ed interventi non promozionali necessari per lo svolgimento della manifestazione, sostenute dalla Fondazione Bormio 2005 Lombardia in qualità di comitato organizzatore dell'evento. L'importo sarà erogato in due annualità a fronte delle spese ammissibili sostenute, previa approvazione da parte della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo, del progetto di intervento corredato dal piano economico dei costi. Su tali documenti, prima dell'approvazione della giunta regionale, si esprime il comitato istituzionale dei mondiali 2005, come previsto dall'art. 16, comma 2, dell'accordo.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere di interesse regionale»

1. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (*Avvisi e bandi di gara*) — 1. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive europee per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, tutti gli avvisi, i bandi di gara e gli esiti di gara relativi ad appalti di lavori pubblici d'interesse regionale di qualsiasi importo sono obbligatoriamente pubblicati su un sito Internet liberamente accessibile predisposto dalla Regione. Tale modalità non sostituisce la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. La Regione promuove iniziative con enti ed istituzioni al fine di consentire l'accessibilità a livello nazionale al sito informatico di pubblicazione dei bandi.»

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 «Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale»

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 8, come sostituito dall'art. 5, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli invalidi civili con grado di invalidità pari al 100% sono assimilati i grandi invalidi del lavoro con invalidità a partire dall'80%.»

b) al comma 3 dell'art. 8, come sostituito dall'art. 5, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) gli invalidi di guerra e di servizio, gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla sesta all'ottava categoria.»

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche».

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 10 dell'art. 2 le parole «sono stabiliti» sono sostituite dalle parole «sono fissati, nel rispetto della normativa statale»;

b) la lettera c) del comma 3 dell'art. 25 è sostituita dalla seguente:

«c) stabilisce annualmente, in conformità alla normativa statale, i tetti alle emissioni di gas serra regolamentando il commercio dei diritti di emissione»;

c) al comma 4 dell'art. 52, dopo le parole «determina i canoni d'uso delle acque e,» sono inserite le parole «nel rispetto della normativa statale»;

d) la lettera b) del comma 1 dell'art. 53 è soppressa.

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2001, n. 19 «Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti»

1. Alla legge regionale 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. (Elenco degli istituti di certificazione SGS). — 1. Ai fini della attività di certificazione di cui agli articoli 4, comma 5, comma 5 e 7 comma 4, è istituito l'elenco degli istituti che, sulla base dei requisiti di cui all'allegato 3, sono valutati idonei per la certificazione della validità di un sistema di gestione della sicurezza. A tal fine la direzione generale competente pubblica apposito bando per la presentazione delle candidature dei soggetti interessati e provvede attraverso il Comitato valutazione rischi (CVR) di cui all'art. 6 alla valutazione della sussistenza dei requisiti.»

Art. 20.

Nomina del revisore dei conti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica ed irrigazione».

1. In sede di prima applicazione della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione), fino al rinnovo degli organi previsto all'art. 20, comma 2 della predetta legge, la nomina del revisore unico, di cui all'art. 7, commi 1 e 4, della stessa legge, è effettuata dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Modifica alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica ed irrigazione»

1. Alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 dell'art. 9 dopo le parole «fanno parte» è aggiunta la frase «e possono altresì stipulare apposite convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore».

Art. 22.

Modifica alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)».

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 114, lettera a), dell'art. 3 dopo le parole «reticolo idrico minore» è aggiunta la seguente frase «, limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d'interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici».

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Sono istituite per memoria le UPB 5.0.4.0.3.348 «Fondi immobiliari», per la costituzione di fondi immobiliari e per la sottoscrizione di quote, di cui all'art. 2, e l'UPB 5.0.4.0.2.349 «Gestione fondi immobiliari», per la gestione dei fondi immobiliari costituiti presso Finlombarda Gestioni SGR, di cui all'art. 2, alle cui autorizzazioni di spesa si darà seguito con provvedimento successivo.

2. Per il contributo annuale di gestione in favore dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra di cui all'art. 5, è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di € 103.291,38.

3. Agli oneri relativi al contributo di cui all'art. 5 si provvede con le risorse stanziare all'UPB 3.6.1.4.2.93 «Organismi no profit».

4. Il contributo di cui al comma 2 è determinato, a decorrere dall'anno 2005 con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

5. Alle spese relative all'incremento del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo e della produttività di cui all'art. 3, comma 1, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 5.0.2.0.1.174 «Risorse umane», per gli anni 2004 e successivi.

6. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvede con successivo provvedimento di variazione.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 marzo 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/978 del 16 marzo 2004.

04R0263

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lazzate in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Lentate sul Seveso in provincia di Milano.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 26 marzo 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. È distaccata dal comune di Lazzate, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Lentate sul Seveso, in provincia di Milano, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica allegata alla presente legge.

Art. 2.

Rapporti patrimoniali e finanziari

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Milano, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).

Art. 3.

Strumenti urbanistici

1. Le amministrazioni comunali di Lazzate e Lentate sul Seveso provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Art. 4.

Rimborso spese

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Alle spese di cui all'art. 4, si provvede con le somme stanziare all'UPB 5.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 marzo 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/980 del 16 marzo 2004.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La superficie di territorio interessato al distacco dal comune di Lazzate per la relativa aggregazione al comune di Lentate sul Seveso risulta avere un'estensione pari a mq 2780 ed è identificata dai sottolencati mappali catastali:

TERRENI

MAPPALI	MQ
—	—
99	250
100	50
101	240
177	220
178	70
208	30
Sede viaria	1920
Totale mq	2780

04R0264

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 4.

Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 24 del 2 marzo 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1

1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, è così sostituito:

«2. Gli incarichi dirigenziali sono assoggettati a rotazione. La durata dell'incarico nella medesima posizione di norma non deve superare i cinque anni.»

Art. 2.

Consulenze ed incarichi a dipendenti regionali

1. Ferme restando le disposizioni normative sulle incompatibilità, la struttura regionale competente in materia di risorse umane redige ogni anno, gli elenchi completi e dettagliati dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito al personale regionale, ai sensi dei commi 12, 13 e 14 dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.»

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale della Regione del Veneto*, entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 3.

Trasferimento cautelativo

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti, l'amministrazione regionale procede immediatamente al trasferimento di sede o alla attribuzione ad altro incarico del dipendente condannato, per i reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza di primo grado.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 27 febbraio 2004

GALAN

04R0276

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 5.

Valorizzazione dei beni immobili della Regione Veneto e utilizzazione delle risorse mediante cartolarizzazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 24 del 2 marzo 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie finalità volte allo sviluppo economico e sociale del territorio ed al fine di migliorare la gestione del proprio patrimonio immobiliare e valorizzarne il rendimento, promuove la costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare chiuso, di seguito chiamato fondo, o di società veicolo con apporto di beni immobiliari di proprietà della Regione o di enti e società da essa controllati comprese le aziende ULSS e ospedaliere e con l'esclusione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) provinciali.

2. La Regione può procedere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 anche mediante il trasferimento di parte degli immobili di proprietà della Regione ad una o più società veicolo aventi per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione di parte del patrimonio immobiliare della Regione. Alle operazioni di cartolarizzazione degli immobili di proprietà della Regione, si applicano per quanto compatibili le disposizioni della legge 23 novembre 2001, n. 410 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» e della legge 30 aprile 1999, n. 130 «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti». I conferimenti sono estesi anche ai beni immobiliari conferiti da comuni, province e consorzi esistenti nel territorio veneto.

3. Possono partecipare al fondo i soggetti che apportino esclusivamente denaro in misura complessivamente non inferiore al dieci per cento del valore del fondo stesso.

Art. 2.

Individuazione dei beni immobili

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale provvede ad emanare un bando per il conferimento del seguente incarico:

a) inventariare tutto il patrimonio immobiliare della Regione del Veneto;

b) procedere alla stima e redazione della relativa, perizia dei beni di cui alla lettera a) con esclusione dei beni di cui all'art. 3;

c) svolgere tutte le attività propedeutiche e strumentali alla strutturazione ed al completamento dell'operazione in questione, incluse tra l'altro la definizione delle modalità di trasferimento dei beni immobili al fondo oppure alla società veicolo;

d) definire e strutturare la più efficiente strategia di finanziamento dell'acquisto degli immobili da parte della società veicolo o del fondo e le modalità di vendita e valorizzazione degli immobili che la società o il fondo dovrà perseguire in modo da massimizzare i proventi ottenibili dall'intera operazione da parte della Regione Veneto.

2. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale una specifica relazione nella quale viene dato conto degli esiti delle operazioni di cui al comma 1 e, successivamente individua, sentita la commissione consiliare competente, i beni da conferire al fondo o da alienare alla società veicolo.

3. I beni e/o i diritti reali immobiliari conferiti al fondo devono essere in misura non inferiore al cinquantuno per cento del fondo stesso. Nel caso di società veicolo le quote della società sono detenute dalla Regione al 100 per cento, per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.a.

Art. 3.

Beni immobili esclusi dal conferimento

1. Sono esclusi dal conferimento:

a) i beni immobili culturali e ambientali vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» e successive modificazioni;

b) i beni immobili di proprietà delle aziende ULSS ed ospedaliere utilizzati per servizi sanitari e socio sanitari;

c) i beni immobili funzionali all'attività istituzionale della Regione e degli enti e società dalla stessa controllati;

d) gli edifici adetti ad attività religiosa o di culto.

Art. 4.

Fondo regionale - Fondo immobiliare pubblico (FIP)

1. Il fondo è promosso da una società di gestione del risparmio (SGR) costituita o scelta ai sensi dell'art. 6, nel rispetto della normativa in materia di società di gestione del risparmio e di fondi immobiliari.

Art. 5.

Società veicolo

1. Ai sensi della presente legge si considerano società veicolo le società di cui all'art. 84, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)».

2. La proposta di atto costitutivo e/o di statuto è preventivamente sottoposta al parere della competente commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni.

Art. 6.

Società di gestione del risparmio (SGR)

1. Per gli adempimenti di cui alla presente legge, la giunta regionale del Veneto, per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.a., è autorizzata alla costituzione ovvero alla scelta di una società di gestione del risparmio (SGR), con lo scopo di promuovere e costituire il fondo immobiliare, al fine di ottimizzare la gestione del risparmio immobiliare della Regione del Veneto o a costituire la società veicolo di cui all'art. 5, per il tramite della Veneto sviluppo.

2. Nel caso di costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), la Veneto Sviluppo S.p.a. avvia la procedura per il rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia e della Consob e cura ogni altro adempimento, compresa l'individuazione dei partner finanziari e bancari.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale autorizza la Veneto Sviluppo S.p.a. a promuovere e a costituire la SGR e/o la società veicolo di cui ai commi 1 e 2, utilizzando le risorse stanziare all'art. 8.

Art. 7.

Emissione prestito obbligazionario

1. La giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote di FIP sino a concorrenza del valore dei beni conferiti, in base alle disposizioni di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e successive modifiche.

2. Le somme di cui al comma 1, nonché i proventi distribuiti dal fondo sono utilizzate per investimenti e/o riduzione del debito complessivo ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modifiche.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per le spese correnti quantificate in € 465.000,00, mediante lo stanziamento presente nel bilancio di previsione 2004 sull'u.p.b. U0021 «Gestione dei beni mobili», mentre per le spese di investimento di cui all'art. 6, per € 465.000,00 mediante lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 2004 sull'u.p.b. U0025 «Beni e opere immobiliari».

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 febbraio 2004

GALAN

04R0277

LEGGI REGIONALI 26 marzo 2004, n. 6.

Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 36 del 30 marzo 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. La validità del vigente piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 luglio 2004.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 marzo 2004

GALAN

04R0278

LEGGI REGIONALI 26 marzo 2004, n. 7.

Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Rideterminazione del termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», e successive modificazioni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 36 del 30 marzo 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Rideterminazione del termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», e successive modificazioni.

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, dall'art. 12 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 16, dall'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 e dall'art. 2 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3, è prorogato fino al giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto della legge regionale di riforma urbanistica e comunque non oltre il 30 aprile 2004.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 26 marzo 2004

GALAN

04R0279

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6.

Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 41 del 25 marzo 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA
E RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. La presente legge adegua l'ordinamento della Regione Emilia-Romagna alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), perseguendo il grado più elevato di valorizzazione delle autonomie e, al tempo stesso, di raccordo e armonia del sistema.

2. In particolare, persegue i seguenti obiettivi:

a) adeguare l'ordinamento della Regione alle esigenze di adempimento delle funzioni che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e internazionale;

b) valorizzare l'autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa chiarendone i rapporti con le fonti regionali;

c) adeguare la disciplina della conferenza Regione-autonomie locali alla prospettiva della costituzione del consiglio previsto dall'art. 123, comma quarto della Costituzione;

d) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra diverse istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;

e) attuare i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizzando particolarmente le forme associative tra comuni, tenendo conto delle specificità delle realtà montane, nonché considerando le peculiarità dell'Area metropolitana bolognese e del Circondario di Imola;

f) favorire la cooperazione in ambito interregionale;

g) superare i controlli preventivi di legittimità ed introdurre forme di comunicazione, supporto e monitoraggio condiviso tra Regione ed enti locali;

h) favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, l'innovazione e la trasparenza dell'attività normativa e amministrativa, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici;

i) stabilire nuovi criteri di organizzazione regionale con particolare riferimento al sistema delle agenzie e alle nomine;

l) prevedere uno stabile sistema di raccordo con le Università e stabilire criteri per la valutazione dei titoli universitari ai fini delle assunzioni nelle amministrazioni regionali e locali.

Art. 2.

Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario

1. Il Presidente della giunta regionale assicura e promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

2. Il Presidente della giunta regionale riferisce al consiglio regionale delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 1.

3. La partecipazione degli enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 1 è disciplinata dalla giunta regionale previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema regionale e locale).

Art. 3.

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee

1. Per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo luglio di ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale che deve essere approvata entro il 31 dicembre e deve indicare nel titolo l'intestazione «Legge comunitaria regionale» con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il testo della legge comunitaria regionale è trasmesso per conoscenza al Governo ed è accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento regionale.

2. La legge comunitaria regionale:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;

b) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);

d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;

e) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

3. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea. La Regione promuove altresì la conoscenza delle attività dell'unione Europea presso gli enti locali e i soggetti della società civile del territorio regionale e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'unione Europea. La giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità per l'eventuale cofinanziamento e l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le iniziative di cui al presente comma.

Art. 4.

Attività di rilievo internazionale della Regione

1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti la presente legge detta norme sulle modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione.

2. La giunta regionale esercita le proprie attività di rilievo internazionale, in particolare attraverso:

a) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;

b) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;

c) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;

d) attività promozionali indirette, quali il supporto a soggetti pubblici e privati presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna, ma non dipendenti dall'Amministrazione regionale, per l'attuazione di iniziative similari a quelle indicate alle lettere a), b) e c);

e) iniziative di scambio di esperienze e assistenza istituzionale con le amministrazioni di Regioni ed altri Enti esteri;

f) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e delle politiche giovanili;

g) supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i comuni e le province dell'Emilia-Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace;

h) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in Emilia-Romagna;

i) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero;

l) creazione di strutture all'estero di supporto alle attività internazionali della Regione.

Art. 5.

Indirizzi di cooperazione internazionale e disciplina dell'attività internazionale della Regione

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-Romagna per la programmazione regionale, contenente principi e modalità per il coordinamento fra le attività di rilievo internazionale della Regione e priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse.

2. La giunta regionale, nell'ambito delle priorità stabilite dal documento pluriennale di indirizzi di cui al comma 1, approva:

a) le modalità e le procedure per l'istituzione di sedi ed uffici di collegamento e supporto organizzativo all'estero; tali uffici devono avere caratteristiche di intersettorialità;

b) le modalità organizzative e gli strumenti di supporto per la collaborazione con enti territoriali interni ad altro Stato;

c) le modalità organizzative e gli strumenti di supporto per l'invio e l'accoglienza di funzionari nell'ambito di progetti di collaborazione ed assistenza istituzionale;

d) gli strumenti e le iniziative per la collaborazione e l'incentivazione nelle attività internazionali con gli enti locali e le Università presenti in regione.

3. Fino a specifica disposizione del Contratto collettivo nazionale in materia, la giunta regionale, con l'atto di cui al comma 2, lettera a), stabilisce una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero al personale assegnato alle sedi ed uffici previsti da detta disposizione. Tale indennità non può essere superiore alle analoghe indennità previste per il personale all'estero dello Stato italiano.

4. La giunta regionale determina, con l'atto di cui al comma 2, lettera a), le modalità per l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le attività degli uffici ivi previsti, prevedendo le modalità per l'attivazione, ove necessario, di convenzioni anche con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza, con sede nel Paese di insediamento dell'ufficio.

5. Il comma 2, lettera a) ed i commi 3 e 4 si applicano anche alle strutture di rappresentanza regionale presso le istituzioni europee di cui all'art. 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994).

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) con apposito atto della giunta regionale.

Art. 7.

Abrogazione delle leggi regionali n. 12 e n. 18 del 1997 e modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002

1. La legge regionale 12 maggio 1997, n. 12 (Istituzione della struttura regionale di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea) è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'art. 5, comma 2, lettera a).

2. La legge regionale 27 giugno 1997, n. 18 (Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti) è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'art. 5, comma 2, lettera d).

3. Nella legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) sono abrogati i commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'art. 5, comma 2, lettera a).

4. I procedimenti attivati a norma delle leggi regionali di cui al presente articolo, che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attuati e conclusi secondo quanto disposto dalle medesime leggi regionali.

TITOLO II

SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Capo I

POTERI NORMATIVI E GOVERNO LOCALE

Art. 8.

Poteri normativi degli enti locali e rapporti con l'ordinamento regionale

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti locali esercitano la potestà regolamentare ai sensi dell'art. 117, comma sesto della Costituzione, in ordine alla organizzazione e allo svolgimento delle funzioni dell'ente locale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità, con particolare riferimento ai diritti civili e sociali.

2. Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione cessano di avere efficacia, nell'ordinamento degli enti locali interessati, con l'entrata in vigore del regolamento locale.

3. Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali importi non possono essere inferiori a 25,00 euro né superiori a 10.000,00 euro.

4. In assenza della individuazione di limiti edittali della sanzione nell'atto normativo dell'ente locale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

Art. 9.

Principio di integrazione

1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina sul conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio dell'integrazione, con particolare riferimento alla integrazione tra le politiche sociali, territoriali ed economiche.

2. A tale scopo, la Regione e gli enti locali adottano strumenti di programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali e tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.

Art. 10.

Integrazione e concertazione in ambito provinciale

1. Al fine di realizzare l'integrazione tra le funzioni ripartite tra i diversi livelli del governo locale, le province adottano gli atti di pianificazione ed indirizzo previsti da leggi regionali previa concertazione con i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e le associazioni intercomunali ricompresi nel proprio ambito territoriale.

2. Lo statuto della provincia disciplina le modalità di svolgimento della concertazione di cui al comma 1. In mancanza di specifica disciplina, la concertazione di cui al comma 1 è esercitata tramite una conferenza territoriale composta dai sindaci e dal presidente della provincia.

3. I programmi ed i provvedimenti regionali stabiliscono forme di preferenza o incrementi per trasferimenti di risorse finanziarie alle province destinati all'erogazione di contributi a favore degli enti locali, quando per l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei suddetti contributi sia stata effettuata la concertazione ai sensi del comma 1.

Art. 11.

Accordi tra Amministrazioni per l'unificazione delle conferenze di ambito provinciale

1. Le funzioni di più conferenze o organismi collegiali comunque denominati composti da amministratori o da rappresentanti di enti locali istituiti in ambito provinciale o sub-provinciale sulla base di leggi regionali, in particolare nelle materie del trasporto pubblico locale, della sanità, dei servizi sociali, della gestione dei rifiuti, della tutela dell'ambiente, possono essere affidate ad altra conferenza, o unificate in capo ad un unico organismo collegiale composto nei modi e nelle forme definiti da accordi tra la Regione e gli enti locali rappresentati.

2. A tal fine gli accordi disciplinano in particolare la composizione, le modalità di esercizio delle competenze, le modalità di funzionamento, l'organizzazione e le competenze ed individuano la disciplina applicabile all'organo collegiale unificato. Successivi eventuali accordi tra gli enti rappresentati provvedono, altresì, a disciplinare gli aspetti patrimoniali e finanziari.

3. Dalla data di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte della conferenza, sono soppresse le conferenze o gli organismi collegiali le cui funzioni siano state conferite all'altro organismo.

Capo II

FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI

Art. 12.

Attuazione dei principi di differenziazione ed adeguatezza

1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni secondo criteri di differenziazione ed adeguatezza, tenendo conto della loro dimensione associativa.

2. La legge regionale può prevedere specifici conferimenti ai comuni capoluogo, ai comuni ed alle Unioni di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e al circondario di Imola, in ragione delle loro specifiche caratteristiche territoriali ed organizzative.

3. Le funzioni amministrative conferite ai comuni, quando la legge regionale fissa requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, sono esercitate, per i comuni che non li raggiungono, dalle Unioni e dalle comunità montane, nonché dalle associazioni intercomunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.

4. In attuazione dei principi di cui all'art. 118, comma primo della Costituzione, ove non si verifichino le condizioni di cui al comma 3, il Presidente della giunta regionale, con proprio decreto, sentita la conferenza Regione-autonomie locali, valutate le dimensioni organizzative, demografiche ed il contesto territoriale, individua l'ente al quale sono attribuite in via transitoria le funzioni amministrative.

Art. 13.

Esercizio associato delle funzioni comunali

1. Quando la legge non stabilisce requisiti demografici, territoriali o organizzativi, i comuni possono esercitare in forma associata le funzioni loro attribuite o conferite, ivi comprese le funzioni fondamentali stabilite dalla legge statale. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.

2. Nell'ipotesi di comuni ricompresi in Associazioni intercomunali, la legge regionale può condizionare l'esercizio delle funzioni ad una durata minima dell'accordo associativo. Il conferimento delle funzioni ai comuni con il vincolo dell'esercizio da parte della forma associativa diviene operativo a seguito dell'accettazione da parte della forma associativa. In tale ipotesi, le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni vengono trasferite al comune sede istituzionale dell'associazione con vincolo di destinazione alle gestioni associate.

Art. 14.

Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi settoriali alle forme associative degli enti locali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 11 del 2001 e dalle disposizioni adottate nei vari settori in attuazione dei principi ivi contenuti, la Regione e le province, nella adozione dei seguenti atti e provvedimenti, devono prevedere criteri preferenziali, relativamente alla erogazione di contributi ai comuni, per gli interventi posti in essere dalle Unioni di comuni, dalle comunità montane e dalle associazioni intercomunali, tenendo conto della densità demografica dei territori:

a) programma poliennale degli interventi di cui all'art. 7, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) e relativi provvedimenti attuativi;

b) provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3);

c) direttive applicative del programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica di cui all'art. 5, comma 4 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28) e relativi provvedimenti attuativi;

d) provvedimento della giunta regionale ai sensi dell'art. 48, comma 10 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

e) provvedimenti di approvazione e finanziamento dei progetti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziativa regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione);

f) provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14, comma 4 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

g) provvedimento della giunta regionale di riparto alle province dei fondi per gli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10);

h) provvedimento della giunta regionale ai sensi dell'art. 31, comma 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).

2. I criteri preferenziali di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui le domande siano presentate sulla base di atti deliberati all'unanimità da un organo composto dai rappresentanti di tutti i comuni aderenti alla forma associativa, o comunque sulla base di atti di adesione di tutti i comuni aderenti della forma associativa.

Art. 15.

Associazioni intercomunali - modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 11 del 2001, è inserito il seguente comma:

«2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, l'associazione può essere costituita anche tra comuni non confinanti quando la continuità territoriale sia interrotta da parti del territorio di un comune con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.»

2. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 11 del 2001 è soppresso, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Cooperazione tra comuni in ambiti interregionali

1. Il Presidente della giunta regionale, su istanza dei comuni interessati, può promuovere accordi con altre regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra comuni appartenenti a diverse regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.

2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.

3. Il Presidente della giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della commissione consiliare competente per materia.

4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Emilia-Romagna, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del programma di riordino territoriale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali).

Capo III

COMUNITÀ E TERRITORI MONTANI

Art. 17.

Sviluppo delle zone montane

1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.

2. I comuni e le comunità montane, unitamente alle province ed alla Regione, cooperano nella realizzazione di un sistema integrato di azioni intersettoriali per lo sviluppo delle zone montane, attraverso strumenti di programmazione negoziata definiti con apposita legge regionale.

Art. 18.

Organi delle comunità montane

1. Il consiglio della comunità montana è formato da componenti degli organi dei comuni da cui essa è costituita.

2. Il numero dei componenti il consiglio della comunità montana, stabilito dallo statuto, deve rispettare i limiti previsti per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, fatta salva l'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze.

3. La composizione e le modalità di elezione del consiglio della comunità montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:

a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun consiglio comunale mediante scheda con voto limitato ad un candidato, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, con esclusione, a pena di nullità dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;

b) elezione congiunta del consiglio della comunità montana con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei comuni in essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;

c) individuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi, sommando quelli ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi così sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste concorrenti.

4. Lo statuto disciplina le modalità di elezione del presidente della comunità montana, da scegliersi tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni partecipanti. Lo statuto può prevedere che il presidente sia scelto tra i sindaci.

5. La giunta è composta da un numero di membri pari a quello previsto per i comuni di pari dimensioni. In deroga a tale criterio, lo statuto può stabilire che la giunta sia composta dai sindaci dei comuni aderenti o da loro delegati membri dei consigli o delle giunte comunali.

Art. 19.

Garanzie delle minoranze

1. In tutti i casi in cui la legge prevede una rappresentanza delle minoranze consiliari in seno ad enti od organi sovracomunali, deve essere garantita una elezione priva di ingerenze da parte della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza. Deve altresì essere garantito il permanere del rapporto fiduciario tra maggioranza o minoranza dei singoli comuni ed i rispettivi rappresentanti.

Art. 20.

Adeguamento degli statuti

1. Le comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

Art. 21.

Autonomia organizzativa

1. Le comunità montane nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, adottano il regolamento di contabilità ed il regolamento sul funzionamento degli uffici.

2. Il segretario della comunità montana svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali.

Capo IV

AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA E NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

Art. 22.

Unificazione e semplificazione degli organismi in ambito metropolitano

1. Al fine di rafforzare e semplificare il sistema di governo delle politiche metropolitane, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali ricompresi nella provincia di Bologna elaborano una proposta di accordo ai sensi dell'art. 11 per l'unificazione degli organismi composti da amministratori locali, tenendo conto delle specificità previste per il territorio del Circondario di Imola. La Regione presta il proprio supporto tecnico alle necessarie elaborazioni.

Art. 23.

Nuovo Circondario Imolese

1. I comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano, già facenti parte del Circondario di Imola istituito al sensi dell'art. 6 dello statuto della provincia di Bologna, possono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi del presente Titolo, una forma speciale di cooperazione, finalizzata all'esercizio associato di funzioni comunali ed al decentramento di funzioni provinciali, di seguito denominato nuovo Circondario Imolese.

2. Il nuovo Circondario è ente pubblico con personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai comuni, dalla provincia e dalla Regione. A tale ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali, ivi comprese quelle di cui al titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali).

3. L'istituzione del nuovo circondario è subordinata allo scioglimento del circondario già istituito ai sensi dell'art. 6 dello statuto della provincia di Bologna e del consorzio del circondario imolese costituitosi nel frattempo.

4. All'ambito territoriale del nuovo Circondario Imolese si applicano le disposizioni dell'art. 11.

Art. 24.

Funzioni ed ambito di operatività.

Il nuovo Circondario esercita:

- a) le funzioni ad esso conferite da tutti i comuni del circondario;
- b) le funzioni conferite dalla provincia, da essa a qualsiasi titolo esercitate;
- c) le funzioni ad esso eventualmente conferite dalla Regione.

2. Nel caso in cui siano conferite al nuovo circondario funzioni provinciali che, per il territorio ricompreso nella comunità montana Valle del Santerno, sono di competenza di quest'ultima, essa ne disciplina il conferimento al nuovo circondario mediante apposite convenzioni.

3. I comuni ricompresi nel nuovo circondario e la comunità montana possono stipulare, anche singolarmente, convenzioni finalizzate ad affidare al nuovo circondario l'esercizio di proprie competenze.

Art. 25.

Concorso del nuovo Circondario nelle funzioni di programmazione e pianificazione della provincia

1. Nelle materie conferitegli dalla provincia, il nuovo circondario concorre alla formazione degli atti di programmazione e pianificazione in rappresentanza degli interessi del proprio livello territoriale, attraverso l'elaborazione di progetti che confluiscono negli atti di competenza provinciale.

2. Le modalità del concorso del nuovo circondario alla formazione dei suddetti atti sono definite d'intesa con la provincia, nel rispetto dei termini e della disciplina dei procedimenti previsti dalle leggi regionali di settore. Le intese sono comunicate alla Regione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano in particolare al procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale e dei piani in materia di trasporti, tutela ed uso del territorio, parchi, riserve naturali e piano faunistico. In tal caso l'intesa regola, altresì, le forme e gli strumenti di raccordo tra il nuovo circondario ed i comuni in esso ricompresi.

4. I provvedimenti della provincia in materia di programmazione generale e settoriale, di programmi pluriennali e di piani attuativi devono comunque essere corredati dal parere del nuovo circondario.

5. Il nuovo circondario rientra fra gli enti locali previsti dall'art. 25, comma 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

6. Nei casi in cui la legge preveda conferenze ed organismi di programmazione e coordinamento a livello provinciale, la provincia può prevedere la costituzione di conferenze od organismi di programmazione e coordinamento presso il nuovo circondario con compiti di consultazione e di proposta. Il presidente della conferenza o dell'organismo a livello di nuovo circondario, o un suo delegato, partecipa di diritto alla conferenza o all'organismo provinciale.

7. Il nuovo circondario partecipa alle conferenze e agli accordi di pianificazione e agli accordi territoriali della provincia relativamente agli atti riferiti al proprio territorio.

8. Ai fini di una maggiore omogeneità e semplificazione i comuni del nuovo circondario possono con propria delibera assegnare al nuovo circondario il compito di coordinare l'elaborazione dei piani strutturali comunali, dei regolamenti urbanistici ed edilizi. Con la delibera sono definiti anche criteri e modalità operative.

9. Il nuovo circondario partecipa ai procedimenti di approvazione del piano strutturale comunale (P.S.C.), del regolamento urbanistico ed edilizio (R.U.E.), dei piani operativi comunali (P.O.C.), dei piani urbanistici attuativi (P.U.A.) nelle forme previste dagli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge regionale n. 20 del 2000.

10. Il nuovo circondario partecipa alle conferenze in materia di accordi di programma previste dall'art. 40 della legge regionale n. 20 del 2000.

Art. 26.

Statuto

1. Lo statuto del nuovo circondario è approvato con deliberazione di tutti i consigli comunali con le stesse modalità previste per l'approvazione degli statuti comunali.

2. Prima dell'approvazione da parte dei consigli comunali, lo schema di deliberazione è trasmesso alla provincia ed alla comunità Montana Valle del Santerno che possono formulare un parere entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Lo statuto, approvato da tutti i consigli comunali, viene affisso all'albo del comune ove ha sede l'ente ed entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione; esso viene inoltre pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Lo statuto disciplina gli organi, composti da sindaci e da componenti delle giunte e dei consigli degli enti locali interessati, prevedendo in ogni caso un organo assembleare nel quale deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze così come previsto all'art. 19, individua le funzioni dell'ente, disciplina i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio, e regola le modalità per l'effettivo conferimento delle competenze. Al fine di assicurare la massima trasparenza sulle attività del Circondario lo statuto prevede forme di informazione e consultazione delle popolazioni interessate.

Capo V

FORME DI CONOSCENZA, MONITORAGGIO E SUPPORTO AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 27.

Monitoraggio

1. Il presente capo, in conformità alle finalità ed ai principi previsti dall'art. 15 della legge regionale n. 3 del 1999, persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di circolazione delle informazioni volte a consentire alla Regione e all'intero sistema delle autonomie di esercitare le proprie funzioni, tenendo conto dei dati e dei risultati emergenti dalla prassi, nella attuazione delle politiche e nella applicazione delle norme regionali.

2. La conferenza Regione-autonomie locali individua indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie territoriali. Indicatori, criteri e metodologie si riferiscono in particolare alla elaborazione, analisi e pubblicazione dei dati relativi alla finanza regionale e locale, nonché alle indagini finalizzate alla valutazione dell'impatto organizzativo, economico e finanziario delle funzioni conferite.

3. Sulla base di tali indicazioni e per le finalità di cui al comma 1, la Regione raccoglie ed elabora dati e informazioni di carattere generale che riguardano le attività delle autonomie locali, anche tramite i protocolli d'intesa di cui al comma 7.

4. Gli Enti locali trasmettono alla Regione copia, su supporto informatico, del bilancio di previsione con relativi allegati e copia del conto consuntivo entro trenta giorni dalla approvazione dei competenti organi, nonché copia su supporto informatico del certificato al bilancio e del certificato al conto di bilancio, entro la stessa scadenza a loro imposta dai provvedimenti statali. Gli enti locali sono altresì tenuti ad inviare ogni altra documentazione richiesta, utile all'attività di analisi di cui al comma 3.

5. Le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione dei dati sono stabiliti dalla Regione in conformità con quanto richiesto per la trasmissione di analoghi documenti alla Corte dei conti, sezione autonomie locali.

6. Le risultanze delle attività di monitoraggio costituiscono oggetto di relazione periodica che la giunta presenta alla conferenza Regione-autonomie locali. Sulla base di queste, inoltre, la giunta elabora proposte per l'adeguamento della normativa, il riordino dell'apparato amministrativo e la revisione delle procedure amministrative della Regione, verificando che i conferimenti di funzioni agli enti locali siano sorretti da adeguate risorse finanziarie, strumentali ed umane.

7. Analisi sulla attuazione di discipline regionali possono essere svolte anche in collaborazione con le associazioni delle autonomie locali, sulla base di specifici protocolli d'intesa.

8. La giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema informativo sui servizi pubblici, anche mediante la stipula di accordi con gli enti locali, le agenzie d'ambito ed i soggetti erogatori. Le amministrazioni competenti comunicano alla Regione i provvedimenti relativi all'assunzione, alla organizzazione, all'affidamento, all'autorizzazione o all'accreditamento dei servizi pubblici, nonché le relative relazioni presentate periodicamente dai soggetti erogatori.

Art. 28.

Attività di valutazione tecnica per il sistema delle autonomie locali

1. Fino all'istituzione dei meccanismi di garanzia a favore del sistema delle autonomie locali, individuati dal nuovo statuto regionale, è istituita una commissione di cinque esperti, designati dalla conferenza Regione-autonomie locali tra soggetti di comprovata esperienza in materia di diritto e finanza degli enti locali. La commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale.

2. La commissione esprime, su richiesta degli enti locali, valutazioni su questioni giuridiche e finanziarie.

3. Gli statuti degli enti locali possono disciplinare modalità dell'attivazione della commissione e gli effetti delle valutazioni espresse.

4. Le modalità di funzionamento e convocazione della commissione ed i suoi rapporti con la struttura regionale competente in materia sono regolati da apposito atto del direttore generale competente.

5. I componenti della commissione percepiscono, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza dell'importo di 250,00 euro, comprensivo del rimborso spese, per un massimo di quattro sedute mensili. Il gettone è annualmente rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

6. Il responsabile della struttura regionale competente fornisce annualmente alla conferenza Regione-autonomie locali puntuale quadro riassuntivo dell'attività svolta.

Art. 29.

Soppressione del controllo preventivo sugli atti degli enti locali e soppressione del comitato regionale di controllo abrogazione della legge regionale n. 7 del 1992.

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali previsto dall'art. 130 della Costituzione e disciplinato dagli articoli 126 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000, è cessato dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il comitato regionale di controllo ed è abrogata la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione).

Art. 30.

Potere sostitutivo - abrogazione dell'art. 16 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale.

2. A tal fine, la giunta regionale, sentita la commissione di esperti designati dalla conferenza Regione-autonomie locali, di cui all'art. 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.

3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla conferenza Regione-autonomie locali.

4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.

5. L'art. 16 della legge regionale n. 3 del 1999 è abrogato.

Capo VI

RELAZIONI TRA REGIONE ED ENTI LOCALI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 31.

Conferenza Regione-autonomie locali. Disposizioni transitorie

1. Fino all'insediamento del consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123, comma quarto della Costituzione, alla conferenza Regione-autonomie locali di cui all'art. 25 della legge regionale n. 3 del 1999, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della presente legge.

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo la parola «intercomunali» sono aggiunte le seguenti «e delle Unioni di comuni».

3. Dalla data di insediamento del consiglio delle autonomie locali la conferenza Regione-autonomie locali è soppressa.

Art. 32.

Copresidenza della conferenza

1. La conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta congiuntamente dal Presidente della Regione, o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali e da un componente eletto, per la durata di un anno, dalla conferenza stessa fra un sindaco o presidente di provincia eletto fra i propri membri.

2. La conferenza è convocata congiuntamente dai presidenti.

3. Il co-presidente cura i rapporti con il consiglio regionale e le sue articolazioni, dandone informazione al presidente della conferenza.

Art. 33.

Funzionamento della conferenza

1. È istituito un comitato di presidenza, presieduto dal co-presidente della conferenza Regione-Autonomie locali, eletto dalla conferenza stessa ai sensi dell'art. 32, con il compito primario di disciplinare l'organizzazione dei lavori della stessa. La conferenza ne definisce composizione ed ulteriori funzioni.

Art. 34.

Sessioni speciali

1. Su questioni di rilevante interesse comune della Regione e delle autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione, dibattito, approfondimento e proposta.

2. La conferenza, anche su richiesta degli enti locali, si riunisce in apposita sessione al fine di:

a) raccordare la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie locali nelle materie di competenza di queste ultime;

b) esprimere parere sullo schema dell'annuale progetto di legge comunitaria regionale di cui all'art. 3.

3. La conferenza può deliberare, per una compiuta istruttoria degli atti su cui intende pronunciarsi, la convocazione di udienze conoscitive.

Art. 35.

Proposte sui ricorsi alla Corte Costituzionale a tutela delle autonomie locali

1. La conferenza Regione-autonomie locali può proporre al presidente della giunta regionale la presentazione di ricorsi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127, comma secondo della Costituzione, per questioni di legittimità costituzionale riguardanti atti legislativi dello Stato, invasivi delle prerogative delle autonomie territoriali.

Art. 36.

Definizione delle procedure di trasferimento - modifiche alle leggi regionali n. 3 del 1999 e n. 9 del 2002

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

«1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza con l'esecutività dei decreti del Presidente del Consiglio adottati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 ed in base all'accordo generale sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dalla conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000.»

2. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) dopo le parole «la Regione svolge,» sono inserite le parole: «direttamente ovvero».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 9 del 2002, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Qualora entro il 31 dicembre 2004 i comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei piani dell'arenile così come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), n. 2 della lettera d) e lettera e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione istruttoria, eseguite con le modalità previste dalle deliberazioni della giunta regionale in materia.»

TITOLO III

SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE E TRASPARENZA

Art. 37.

Disciplina dei procedimenti amministrativi

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle materie demandate alla sua competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli enti locali.

2. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, quando possibile e opportuno, la modalità dello sportello unico nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti.

3. Gli indirizzi regionali per la formazione nella pubblica amministrazione di cui all'art. 38 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) tengono in specifica considerazione le finalità di cui al comma 2 e le connesse esigenze.

4. La Regione sottoscrive con le amministrazioni interessate dai procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1, accordi finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, Enti locali e amministrazioni competenti.

5. Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione indirizza l'intervento legislativo in funzione di:

a) individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge;

b) attribuire, quando possibile, in capo ad un unico soggetto la responsabilità del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione laddove richiesti per legge;

c) realizzare un monitoraggio sull'efficacia delle riforme introdotte e delle loro applicazioni.

6. La Regione regola gli istituti necessari a favorire processi di innovazione amministrativa e gestionale, valorizzando le esperienze attuate e favorendone l'ulteriore sviluppo ai fini della massima fruibilità da parte dei cittadini e degli utenti.

7. La giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della Regione.

Art. 38.

Trasmissione di comunicazioni dell'amministrazione mediante posta elettronica

1. In ogni procedimento amministrativo di competenza di amministrazioni diverse da quelle di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, le istanze, documenti o atti rivolti da persone o imprese alla pubblica amministrazione possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione, esclusa la trasmissione del provvedimento finale, sia effettuata mediante posta elettronica.

2. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, con modalità che ne assicurino l'avvenuta consegna.

Art. 39.

Incentivi per l'aggregazione degli sportelli unici per le attività produttive, per l'edilizia e per le espropriazioni (modifiche alle leggi regionali n. 31 e n. 37 del 2002).

1. La Regione favorisce ed incentiva la realizzazione di sportelli unificati per categorie di utenti con particolare riferimento ai settori delle attività produttive, del commercio con l'estero, dell'attività urbanistica ed edilizia e delle prestazioni sociali.

2. La giunta regionale concede contributi per incentivare la costituzione di sportelli unici per le attività produttive, per l'edilizia e per le espropriazioni, anche nelle forme previste dalla legge regionale n. 11 del 2001.

3. A tal fine è istituito un apposito capitolo di bilancio. Sono abrogati il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) e il comma 8 dell'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri).

Art. 40.

Semplificazione delle forme di pubblicazione ufficiale

1. Il Bollettino ufficiale e le altre pubblicazioni ufficiali della Regione sono pubblicati su carta e in formato elettronico.

2. Un decreto del Presidente della Regione definisce, anche in deroga ai criteri stabiliti dalla legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale), le forme di distribuzione e i destinatari delle pubblicazioni, nonché i contenuti delle stesse, ferma restando la pubblicazione delle categorie di atti previste nell'art. 1, comma 1, lettere a), b), d), ed f) della legge regionale n. 28 del 1987.

Art. 41.

Trasparenza e comunicazione

1. La realizzazione di lavori pubblici finanziati, anche in parte, dalla Regione, è accompagnata da idonea cartellonistica che, oltre al logo della Regione stessa, indica:

a) l'oggetto ed i caratteri dell'intervento;

b) la data prevista per la conclusione dei lavori;

c) la succinta illustrazione delle ragioni degli eventuali disagi arrecati ai cittadini e l'indicazione di possibili soluzioni alternative per porvi rimedio.

2. I provvedimenti attuativi e le comunicazioni relative alla erogazione di contributi, sovvenzioni o provvidenze di qualsiasi genere, comunque denominati, indicano, oltre alla provenienza regionale anche parziale dei relativi fondi, elementi di informazione e trasparenza, secondo le modalità e con i contenuti indicati dagli atti generali che disciplinano i criteri per tali erogazioni.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE

Capo I

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Art. 42.

Principi sull'organizzazione dell'amministrazione regionale

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle politiche dell'ente e per l'organizzazione e gestione di particolari attività e servizi, la Regione può istituire agenzie e aziende, nel rispetto delle relazioni sindacali in materia di organizzazione del lavoro. Le agenzie possono essere dotate di personalità giuridica autonoma, quando previsto dalla legge regionale.

2. Le agenzie e le aziende possono assumere le forme di cui agli articoli 43 e 44.

Art. 43.

Agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico e regolativo

1. Le agenzie operative svolgono, in ambiti di intervento predeterminati dalla Regione, compiti strettamente operativi ed attuativi comportanti consistenti volumi di lavoro e criteri d'azione specifici, in relazione ad attività che, se realizzate nell'ambito dell'ordinaria struttura dei servizi regionali, potrebbero comportare rilevanti problematiche organizzative o procedurali, oppure significativi rischi di disservizio. L'agenzia operativa si attiva, di norma, autonomamente sulla base di specifiche procedure e di richieste esterne. Essa dispone di risorse a destinazione vincolata ai propri fini esecutivi.

2. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo svolgono compiti istruttori, di supporto progettuale alle funzioni di regolazione, standardizzazione e accreditamento proprie della Regione Emilia-Romagna, in ambiti specificamente definiti, nei quali svolgono un'attività di ricerca e sviluppo sulla base di un'autonoma capacità ideativa e progettuale. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo si attivano, di norma, su progetti e gestiscono le risorse assegnate.

3. Le agenzie di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di delegificazione, sono istituite con deliberazione della giunta regionale, salvo i casi in cui l'ordinamento comporti l'attribuzione ad esse di personalità giuridica autonoma in quanto la funzione esercitata renda necessaria una forte autonomia dall'amministrazione regionale.

4. Per quanto non disciplinato dalla legge di istituzione si applica quanto previsto dal presente articolo o dagli atti conseguenti.

5. Le agenzie godono di una particolare autonomia organizzativa ed operativa nell'ambito delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 e rispondono della loro attività alla giunta regionale.

6. La giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per le agenzie operative e per le agenzie di supporto tecnico e regolativo:

a) le finalità e gli scopi specifici per i quali possono essere istituite agenzie operative o di supporto tecnico e regolativo;

b) le modalità di raccordo con le direzioni generali e con la giunta regionale;

c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore dell'agenzia;

d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;

e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;

f) le modalità di assegnazione, da parte della giunta regionale, del budget necessario al funzionamento delle agenzie ed al perseguimento dei loro scopi, sulla base di una valutazione operata con il direttore dell'agenzia sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;

g) il livello retributivo del direttore dell'agenzia;

h) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.

7. Per le agenzie operative, l'atto di indirizzo di cui al comma 6 prevede:

a) l'attribuzione di compiti di natura prevalentemente operativa e di servizio, in attuazione di specifici procedimenti, disciplinati dalla normativa statale o regionale, nonché, in casi specifici e circoscritti, definiti dalla Regione;

b) che esse operino in connessione tecnica prevalentemente con la Regione Emilia-Romagna, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali.

8. Per le agenzie di supporto tecnico e regolativo, l'atto di indirizzo di cui al comma 6 prevede:

a) l'attribuzione di compiti prevalentemente di istruttoria e proposta tecnica a supporto della definizione di standard gestionali, delle procedure di accreditamento e della funzione istituzionale di regolazione propria della Regione, nonché compiti di promozione della ricerca, di sviluppo e gestione di attività e progetti, che normalmente richiedono il concorso della Regione stessa, di enti locali ed altri enti pubblici o privati;

b) che esse agiscano in base a indirizzi programmatici della giunta regionale;

c) che abbiano rapporti di collaborazione con gli enti locali e con enti o soggetti operanti nel territorio regionale;

d) che esse, nell'ambito degli indirizzi programmatici della giunta regionale, svolgano anche funzioni di coordinamento tecnico tra la Regione e gli enti locali, nonché altri enti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione delle funzioni demandate alle agenzie stesse.

9. Al personale assegnato all'agenzia si applicano le norme contrattuali previste per i dipendenti regionali, fatta salva l'applicazione dello specifico Contratto collettivo nazionale previsto dalla legge in connessione con le funzioni esercitate.

10. Nelle agenzie di cui al presente articolo, fatte salve le agenzie di cui la legge regionale attribuisce personalità giuridica autonoma ai sensi del comma 3, le funzioni di direttore sono svolte da un dirigente regionale, nominato dalla giunta, anche assunto ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

11. All'entrata in vigore dell'atto di indirizzo di cui ai commi 6, 7 e 8 cessano di avere efficacia le disposizioni organizzative previste dalle leggi regionali che istituiscono agenzie non dotate di personalità giuridica autonoma. Sono fatte comunque salve le disposizioni di legge regionale vigenti relative all'attribuzione di funzioni ad agenzie regionali.

Art. 44.

Aziende regionali di erogazione di servizi

1. Le aziende di erogazione di servizi, istituite con legge regionale e dotate di personalità giuridica, svolgono funzioni di servizio nel territorio caratterizzate dalla prevalenza di aspetti tecnico-gestionali, fortemente connessi con il ruolo di indirizzo della giunta regionale e con le funzioni degli apparati tecnico-amministrativi di amministrazioni dello Stato, degli enti locali, nonché di altri enti pubblici. Le modalità di svolgimento del servizio tecnico-amministrativo devono essere caratterizzate dalla qualità, tempestività, efficacia ed efficienza, valutate dalla Regione.

2. La Regione assegna, su base annuale, le risorse necessarie al funzionamento e agli scopi previsti nella legge istitutiva.

3. La legge regionale regola le modalità di nomina del direttore dell'agenzia ed il suo trattamento economico e giuridico, nonché i suoi rapporti con la giunta regionale.

4. La legge regionale può altresì autorizzare, ai sensi dell'art. 47 dello statuto regionale, la partecipazione regionale, anche come socio promotore, a società con altri enti pubblici e privati per la realizzazione di un sistema integrato di servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici della Regione Emilia-Romagna, nelle materie in cui esercita la propria potestà legislativa e amministrativa.

Capo II

NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 45.

Nomine di competenza regionale

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, i provvedimenti di nomina di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) sono adottati dagli organi regionali competenti, secondo le loro specifiche attribuzioni, con riferimento ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge ed avuto riguardo ai complessivi interessi istituzionali, economiche e sociali perseguiti dall'Amministrazione regionale con l'incarico previsto, senza necessità di valutazioni comparative.

2. Gli organi competenti all'adozione del provvedimento finale provvedono in tempo utile alla pubblicizzazione delle nomine da effettuarsi, attraverso l'invio delle notizie e dei dati a tal fine necessari presso gli organi di informazione a diffusione regionale o per mezzo di altre forme di comunicazione pubblica.

3. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e pubblicizzati secondo le forme di comunicazione cui al comma 2.

4. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 quando la scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra consiglieri regionali o tra assessori, ovvero la persona sia direttamente individuabile in base a leggi regolamenti, statuti o convenzioni. Tali adempimenti non si osservano neppure per le nomine degli organi collegiali meramente interni all'Amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad effettuare accertamenti, nonché alle nomine da effettuare in base a designazioni di soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

Art. 46.

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1994

1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 5 e gli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 24 del 1994.

Art. 47.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti di nomina per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata effettuata la pubblicazione dell'avviso sono portati a termine secondo le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge.

Capo III

CONTROLLI SUGLI ATTI DEGLI ENTI REGIONALI

Art. 48.

Controllo sugli atti degli enti regionali

1. Il controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione è svolto secondo le disposizioni delle leggi che ne disciplinano l'ordinamento, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 49.

Controlli sulle partecipanze agrarie, sull'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi di bonifica e sui consorzi fitosanitari provinciali modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995.

1. Fino all'entrata in vigore di nuova disciplina della materia, la giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni:

a) dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, assunzioni di personale, criteri di classifica e piani di riparto della contribuzione;

b) delle partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna concepite gli statuti ed i regolamenti, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994;

c) dei consorzi fitosanitari provinciali aventi ad oggetto bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, assunzioni di personale e contribuzione da porre a carico dei consorziati;

d) dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, previsti dall'art. 12, comma 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);

e) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti i bilanci preventivi e relative variazioni, i conti consuntivi, i regolamenti, nonché le altre deliberazioni che i consigli di amministrazione intendano sottoporre a tale controllo con decisione adottata nella medesima seduta della loro approvazione, fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione di cui all'art. 23 della legge regionale n. 2 del 2003.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. La giunta regionale presenta annualmente una relazione al consiglio regionale sull'attività svolta dall'istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.»

3. Il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:

«7. Il direttore, nell'ambito degli stanziamenti definiti dal consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi eccezionali, può conferire incarichi di prestazioni intellettuali ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del Codice civile. L'incarico può essere conferito quando ricorrono le stesse condizioni ed entro i medesimi limiti che la legge regionale stabilisce per il conferimento di incarichi propri della Regione.»

4. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la giunta regionale esercita il controllo sugli atti del consiglio direttivo dell'Istituto e, comunque, sugli atti di indirizzo, di nomina dei dirigenti, di acquisto e alienazione immobiliare, delle relative permuta, di appalto e di concessione che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni. Il controllo comporta la verifica della legittimità di tali atti ivi compresa la loro conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'art. 2.»

Art. 50.

Modalità del controllo

1. Gli atti soggetti al controllo di cui all'art. 49 sono trasmessi, entro trenta giorni dall'adozione, alla direzione generale regionale competente per materia e divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, la giunta regionale non ne pronuncia, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità.

2. L'esecutività rimane sospesa se entro lo stesso termine la giunta chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso l'atto diviene esecutivo se entro trenta giorni dal ricevimento di quanto richiesto non venga pronunciato l'annullamento. In ogni caso l'atto può divenire esecutivo anche prima del termine quando la giunta comunichi di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Art. 51.

Consorzi di utenti strade vicinali e usi civici

1. Gli atti adottati dai consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico divengono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione all'albo pretorio del comune in cui hanno sede.

2. Essi sono inviati in elenco alla provincia territorialmente competente, che può richiedere copia integrale degli atti e annullare in ogni tempo quelli illegittimi.

Art. 52.

Norma transitoria

1. Il segretario del comitato regionale di controllo trasmette tempestivamente alle direzioni generali competenti gli atti di cui all'art. 49, comma 1 per i quali il controllo è in corso all'entrata in vigore della presente legge. Gli atti di eventuali procedimenti di controllo sostitutivo, in corso ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7 del 1992, sono trasmessi al difensore civico regionale.

TITOLO V

RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 53.

Conferenza Regione-Università

1. È istituita la conferenza Regione-Università, presieduta dal Presidente della Regione Emilia-Romagna o da un suo delegato, di cui sono membri i rettori delle Università degli studi di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma, ed il co-presidente della conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'art. 32.

2. Alle riunioni della conferenza partecipano, per l'esame delle questioni di rispettiva competenza, i componenti della giunta regionale di volta in volta interessati. Alle riunioni è, inoltre, invitato il rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Può, inoltre, essere invitato un rappresentante per ciascuna ulteriore Università che abbia sede nel territorio regionale, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a*) e *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. La conferenza ha funzioni di proposta e consultive nelle materie connesse all'attività delle Università e, in particolare, nelle materie della cultura, della ricerca e dell'innovazione tecnologica, del sistema formativo e della sanità, fatta salva la disciplina di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419). La conferenza svolge altresì funzioni di concertazione, mediante la stipula di accordi fra la Regione e le Università rappresentate.

4. Gli accordi e le intese nella conferenza Regione-Università si perfezionano con l'espressione dell'assenso della giunta regionale e dei rettori di cui al comma 1 all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso delle Università è espresso dalla maggioranza assoluta di tali rettori.

5. Nei casi in cui, in materie di competenza legislativa regionale, la legge prevede un'intesa e questa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la giunta regionale provvede con deliberazione motivata. In caso di motivata urgenza, la giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente comma. I relativi provvedimenti sono sottoposti all'esame della conferenza Regione-Università nei successivi quindici giorni. La giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della conferenza Regione-Università ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Art. 54.

Valutazione dei titoli per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni non statali

1. Nell'ambito del territorio della regione, ai concorsi nelle pubbliche Amministrazioni non comprese nell'art. 117, comma secondo, lettera *g*) della Costituzione, si accede secondo i criteri stabiliti dal presente articolo, per quanto riguarda la valutazione dei titoli universitari.

2. Al fine di adeguare l'accesso ai pubblici impieghi alla configurazione dei titoli di studio previsti dall'ordinamento universitario e per armonizzare i bandi di concorso delle pubbliche amministrazioni nella valorizzazione dei titoli stessi, con particolare riferimento alla dirigenza e ai titoli di specializzazione, la giunta regionale, previa intesa con la conferenza Regione-Autonomie locali, sentite la conferenza Regione-Università e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta una apposita direttiva alle amministrazioni pubbliche regionali, locali ed alle altre non comprese nell'art. 117, comma secondo, lettera *g*) della Costituzione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55.

Regolamenti regionali

1. I Regolamenti approvati dalla giunta regionale sulla base dell'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) sono convalidati e ne sono fatti salvi gli effetti prodotti.

2. Fino all'adozione del nuovo statuto regionale, resta ferma, per i regolamenti di cui al comma 1, la competenza del consiglio ad adottare norme regolamentari.

Art. 56.

Semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio

1. La Regione, nell'ambito della propria competenza, persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio sulle aree pubbliche, anche in considerazione della sua specifica rilevanza nel territorio regionale, garantendo l'efficace contrasto del commercio irregolarmente esercitato e salvaguardando la possibilità di effettiva difesa nel procedimento amministrativo da parte del trasgressore. A tal fine promuove altresì la collaborazione con le forze di Polizia dello Stato anche mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa.

2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature nei casi previsti dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico; nonché in caso di grave o persistente violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

3. Ferme restando le specifiche disposizioni di cui al comma 4, con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono previste forme semplificate per la redazione del processo verbale; per l'eventuale devoluzione in beneficenza dei generi alimentari confiscati; per il procedimento di distruzione della merce posta in vendita abusiva su aree pubbliche che risulti abbandonata dal trasgressore, qualora non sia possibile risalire all'identità dello stesso o degli eventuali obbligati in solido; nonché in relazione ai procedimenti da applicare in caso di mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria del sequestro penale effettuato sulla merce o di proscioglimento dell'imputato.

4. L'organo di polizia municipale che accerta e contesta la violazione procede immediatamente al sequestro amministrativo cautelare di tutta la merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori diversi purché chiaramente riferibili al soggetto trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita stessa. Il sequestro è eseguito secondo le modalità previste dalle norme di attuazione degli articoli 15 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Decorsi novanta giorni dal sequestro, qualora gli interessati non abbiano presentato opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 689 del 1981, il comune adotta ordinanza di confisca disponendo la distruzione delle merci confiscate. In caso di opposizione al provvedimento di sequestro da parte degli interessati, quando il provvedimento di confisca è divenuto inoppugnabile, si procede alla distruzione delle merci confiscate. Fatti salvi gli adempimenti previsti dagli articoli 142 e 143 del codice di procedura civile, qualora il comune non sia in grado di procedere alla notifica dell'ordinanza di confisca in quanto la residenza, la dimora e il domicilio del trasgressore o delle eventuali persone obbligate in solido siano sconosciuti, il custode delle cose confiscate procede alla loro distruzione decorsi novanta giorni dall'adozione dell'ordinanza di confisca. Qualora la merce posta sotto sequestro sia deperibile, l'organo accertatore informa immediatamente il comune che ne ordina la distruzione, salvo che non sia possibile la sua conservazione. Di quanto previsto dal presente comma, l'organo accertatore che procede al sequestro fa menzione nel verbale che consegna agli interessati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna

Bologna, 24 marzo 2004

ERRANI

04R0259

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2003, n. 36.

Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap.

(Pubblicata nel *suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 2003*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap

1. Al fine di promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività e alla programmazione degli interventi della Regione in loro favore, è istituita, presso l'assessorato competente in materia di servizi sociali, la consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap, di seguito denominata consulta, quale organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali in favore dei disabili.

Art. 2.

Composizione della consulta

1. La consulta è composta di:

a) un rappresentante per ciascuna delle associazioni previste dalla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali e regionali) e successive modifiche;

b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni iscritte all'albo previsto dalla legge regionale 28 aprile 1983, n. 24 (Interventi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni di disabili operanti in territorio regionale) e successive modifiche;

c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, le quali abbiano svolto attività prevalenti nel settore della disabilità e dell'handicap per almeno due anni al momento della richiesta di designazione di cui all'art. 3;

d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni e dei relativi coordinamenti iscritti nel registro di cui alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche, le quali abbiano svolto attività prevalenti nel settore della disabilità e dell'handicap per almeno due anni al momento della richiesta di designazione di cui all'art. 3.

2. Le organizzazioni ed associazioni che rientrino in più di una categoria prevista dal comma 1 designano, in ogni caso, un solo rappresentante.

Art. 3.

Costituzione e funzionamento della consulta

1. La consulta è costituita con decreto del presidente della giunta regionale. I rappresentanti delle organizzazioni e delle associazioni, designati con le modalità di cui al comma 2, vengono rinnovati ogni tre anni.

2. Al fine della costituzione della consulta, le organizzazioni ed associazioni di cui all'art. 2 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro sessanta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell'amministrazione regionale. Decorso tale termine, la consulta è costituita sulla base delle designazioni pervenute purché sia assicurata almeno la maggioranza dei rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).

3. La seduta d'insediamento della consulta è convocata dall'assessore competente in materia di servizi sociali entro sessanta giorni dalla data di costituzione. Nello stesso termine, la consulta elegge tra i suoi componenti un comitato direttivo, composto dal presidente della consulta e da un numero di componenti non superiore a quattordici, il quale svolge i compiti previsti dal regolamento di cui al comma 4.

4. La consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di problemi della disabilità e dell'handicap.

5. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito. Ai componenti non residenti nel comune di Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute della consulta nella misura stabilita per i dipendenti regionali.

6. Le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e di servizi sociali provvedono a convocare, almeno due volte l'anno, apposite audizioni della consulta in ordine a problematiche in discussione aventi particolare rilevanza in materia di disabilità e di handicap.

7. La Regione mette a disposizione della consulta i locali e gli strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.

Art. 4.

Compiti della consulta

1. La consulta svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) esprime il proprio parere sui programmi regionali d'intervento in favore delle persone disabili e sugli atti regionali riguardanti l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle stesse persone o che comunque abbiano ripercussioni sul mondo della disabilità e dell'handicap;

b) formula proposte per la realizzazione di interventi a favore delle persone disabili, finalizzati, in particolare, a favorirne l'integrazione sociale;

c) promuove l'approfondimento, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni in materia di disabilità e di handicap e l'attivazione di iniziative per favorire la prevenzione e la comprensione civile;

d) formula proposte di attività di studio e ricerca in ordine ai problemi che ostacolano la piena integrazione sociale delle persone disabili.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. La spesa per la corresponsione delle competenze di cui all'art. 3, comma 5, rientra nello stanziamento dell'apposito capitolo «Spese di funzionamento, compreso i gettoni, di commissioni, comitati e organi consultivi» istituito nell'ambito dell'UPB R21 nel bilancio regionale per l'esercizio 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 novembre 2003

STORACE

04R0226

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2003, n. 37.

Istituzione della agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita l'agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio, di seguito denominata agenzia con sede in Roma.

Art. 2.

Natura giuridica e finalità

1. L'agenzia è ente dipendente della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. L'agenzia, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 3, opera con finalità di consulenza e supporto tecnico scientifico nei confronti della Regione, delle aziende unità sanitarie locali, di seguito denominate aziende (U.S.L.), delle aziende ospedaliere, del centro regionale per i trapianti e di tutti gli organismi che si occupano di trapianti di organi sul territorio regionale.

3. L'agenzia può, nell'ambito delle proprie competenze, fornire prestazioni remunerate ad università, istituti di ricerca ed altri enti pubblici e privati.

Art. 3.

Competenze

1. L'agenzia svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuove la collaborazione e la reciproca integrazione tra unità operative di enti diversi, nel campo dei trapianti, e le coordina per il raggiungimento di obiettivi comuni mediante un'attività collegiale e la definizione di codici concordati di comportamento clinico, assistenziale e di ricerca;

b) formula proposte all'assessorato competente in materia di sanità finalizzate all'adozione di linee guida e di protocolli operativi al fine di garantire uno standard uniforme ed elevato delle prestazioni ed una più razionale distribuzione delle risorse;

c) formula proposte di riorganizzazione del settore di competenza alle aziende sanitarie e all'assessorato regionale competente in materia di sanità;

d) formula proposte alle aziende U.S.L. ed alle aziende ospedaliere ai fini della realizzazione di servizi comuni, necessari per una più efficace attività delle unità operative;

e) formula, proposte all'assessorato regionale competente in materia di sanità, finalizzate all'attivazione o al potenziamento dei dipartimenti di urgenza e di emergenza, nonché dei centri di rianimazione e neurorianimazione, in attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti);

f) formula proposte all'assessorato regionale competente in materia di sanità finalizzate all'aggiornamento permanente degli operatori sanitari e amministrativi coinvolti nelle attività connesse all'effettuazione dei trapianti, in attuazione dell'art. 21, comma 4, della legge n. 91/1999;

g) favorisce lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica a supporto dell'attività di trapianto, delle patologie collegate e delle biotecnologie associate, anche grazie a collaborazioni con enti di ricerca nazionali e internazionali, finanziatori istituzionali della ricerca nazionali e internazionali e aziende farmaceutiche, biotecnologiche e produttrici di tecnologie elettromedicali;

h) promuove di concerto con il centro regionale per i trapianti la realizzazione di campagne informative al fine sia di sviluppare nell'opinione pubblica una maggiore propensione alla donazione di organi a scopo di trapianto sia di diffondere la conoscenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dalle strutture che operano sul territorio regionale.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'agenzia:

- a) il presidente e due vicepresidenti;
b) il collegio dei revisori.

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'agenzia e sovrintende all'attività complessiva della stessa, di cui è responsabile nei confronti della Regione.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni il presidente è coadiuvato da due vice presidenti.

3. Il presidente e i vice presidenti sono nominati dal consiglio regionale con voto limitato a due tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di trapianti. Il presidente è nominato su designazione del presidente della giunta regionale.

4. Il presidente e i vice presidenti durano in carica cinque anni.

5. Al presidente e ai vice presidenti spetta un'indennità annua lorda determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio).

Art. 6.

Compiti del presidente

1. Il presidente ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'agenzia e, in particolare, adotta di intesa con i vice presidenti:

- a) lo statuto e il regolamento interno;
b) il programma annuale di attività;
c) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto generale annuale;
d) il provvedimento costitutivo del comitato scientifico;
e) gli atti relativi al conferimento dell'incarico al direttore amministrativo di cui all'art. 11, comma 1, all'assegnazione allo stesso delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma annuale di attività e alla verifica della realizzazione degli obiettivi medesimi;
f) la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 7.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da tre membri nominati dalla giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. Il collegio dei revisori resta in carica per la durata del mandato del presidente della giunta, regionale che ha provveduto alla costituzione e prosegue, comunque, le proprie funzioni fino al rinnovo dell'organo, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo presidente della giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta il trattamento economico determinato ai sensi della legge regionale n. 46/1998.

Art. 8.

Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori vigila sull'attività dell'agenzia e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

2. Il collegio dei revisori riferisce sui risultati dell'attività di controllo alla giunta regionale e trasmette alla stessa una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'agenzia.

Art. 9.

Comitato scientifico

1. Il presidente e i vice presidenti si avvalgono della consulenza di un comitato scientifico costituito dal presidente stesso e composto da dodici membri di cui:

a) sei responsabili delle strutture autorizzate ad effettuare i trapianti;

b) sei nominati dal presidente, sentiti i vice presidenti, tra studiosi e scienziati di fama internazionale nell'area dei trapianti d'organo e delle terapie connesse.

2. Il comitato scientifico resta in carica per la durata del mandato del presidente che ha provveduto alla costituzione.

3. Il comitato scientifico elegge al suo interno il proprio presidente.

4. Il regolamento interno di cui all'art. 10 definisce le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato scientifico.

Art. 10.

Statuto e regolamento interno

1. Il presidente d'intesa con i vice presidenti entro sessanta giorni dalla nomina, adotta lo statuto dell'agenzia in cui sono disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione, le competenze le modalità di funzionamento degli organi di cui all'art. 4.

2. Lo statuto è approvato dalla giunta regionale che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

3. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto, il presidente d'intesa con i vice presidenti adotta il regolamento interno dell'agenzia, contenente le norme di organizzazione e di controllo interno, la dotazione organica, le procedure per la formazione degli strumenti contabili, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del comitato scientifico.

Art. 11.

Organizzazione e personale

1. L'agenzia ha una struttura amministrativa cui è preposto un direttore nominato dal presidente dell'agenzia e scelto fra persone in possesso di diploma di laurea e con una provata esperienza nella direzione amministrativa di enti, aziende e strutture pubbliche o private.

2. Il regolamento di cui all'art. 10 determina le modalità di organizzazione della struttura di cui al comma 1.

3. Il rapporto di lavoro del direttore di cui al comma 1 è a tempo pieno.

4. Il personale dell'agenzia gode dello stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.

5. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'agenzia si avvale prioritariamente di personale messo a disposizione dalla Regione Lazio.

6. L'agenzia può, altresì, avvalersi:

a) di personale comandato dalla Regione Lazio, dalle aziende USL, dalle aziende ospedaliere e dagli altri enti pubblici; il personale comandato conserva integralmente lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza;

b) di società o singoli professionisti mediante contratti di consulenza.

Art. 12.

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'agenzia è assicurato mediante:

a) quote di fondo sanitario regionale di parte corrente ed in conto capitale, determinate secondo parametri fissati dalla giunta regionale in relazione alle attività svolte dall'agenzia ai sensi della presente legge;

b) introiti derivati dall'effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi;

c) somme stanziati nei bilanci della Regione Lazio e degli enti locali per l'esercizio di attività assegnate all'agenzia;

d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali per specifici progetti;

e) lasciti e donazioni.

Art. 13.

Bilancio annuale di previsione, rendiconto generale annuale e programma pluriennale di attività

1. Il bilancio annuale di previsione, l'assestamento, gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale annuale dell'agenzia, sono adottati dal presidente dell'agenzia d'intesa con i vice presidenti ed approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dal capo 1 del titolo VII della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e dalle eventuali disposizioni integrative contenute nel regolamento di contabilità.

2. Al bilancio di previsione è allegato il programma annuale di attività, adottato dal presidente, d'intesa con i vice presidenti, su proposta del comitato scientifico, e divenuto esecutivo a seguito del controllo esercitato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d). Il programma contiene, in particolare:

a) le attività da svolgere nell'ambito delle competenze di cui all'art. 3;

b) gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento.

3. Al rendiconto generale è allegata la relazione sull'attività dell'agenzia e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, adottata dal presidente, d'intesa con i vice presidenti, nonché la valutazione espressa dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b).

Art. 4.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sull'agenzia spettano alla giunta regionale, la quale, a tal fine, in particolare:

a) emana, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità, direttive per la gestione dell'agenzia, al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione regionale;

b) esprime valutazioni in merito alla relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera i) e riferisce alla commissione consiliare competente in materia di sanità ed al consiglio regionale;

c) verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate e la corrispondenza tra i costi e i benefici e può richiedere, a tal fine, l'acquisizione di atti e disporre ispezioni; riferisce alla commissione consiliare competente in materia di sanità in merito allo svolgimento di tale attività;

d) esercita il controllo, sotto il profilo della conformità alle norme vigenti ed alle proprie direttive, sugli atti concernenti il regolamento interno e il programma annuale di attività, che divengono esecutivi se, entro quindici giorni dalla data di ricezione, la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento o non chiede chiarimenti; nel caso di richiesta di chiarimenti gli atti diventano esecutivi se non ne viene pronunciato l'annullamento entro quindici giorni dalla data di ricezione dei chiarimenti stessi;

e) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario *ad acta*, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

f) esercita il controllo sugli organi:

1) revocando la nomina di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze;

2) dichiarando la decadenza del presidente e dei vice presidenti in caso di reiterate e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione e nominando contestualmente un commissario straordinario, che svolge le funzioni del presidente decaduto fino alla data di insediamento del nuovo presidente e dei nuovi vice presidenti, dandone immediata comunicazione al consiglio regionale.

Art. 15.

Disposizioni finali e transitorie

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il funzionamento dell'agenzia decorre dalla data di insediamento del presidente di agenzia e del collegio dei revisori. La nomina dei suddetti organi, deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, alle nomine provvedono in via sostitutiva, rispettivamente, il presidente del consiglio regionale ed il presidente della giunta regionale.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale stabilisce con propria deliberazione:

a) il contingente di personale e le attrezzature da mettere a disposizione dell'agenzia;

b) il finanziamento annuale dell'agenzia sulla base della ricognizione degli oneri diretti ed indiretti sostenuti dalla Regione e dalle strutture che operano in materia di trapianti, alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 16.

Disposizione finanziaria

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base H11, è istituito apposito capitolo denominato «Quota della Regione per l'esercizio dell'attività, non afferente il fondo sanitario, dell'agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse» con lo stanziamento di € 50.000,00.

2. Le quote di fondo sanitario, di parte corrente ed in conto capitale, determinate ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), rientrano negli appositi capitoli, istituiti rispettivamente nell'ambito delle unità previsionali di base H11 e H22.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di corrispondente importo dagli stanziamenti, in termini di competenza e cassa, dell'UPB 121. Alla determinazione della spesa per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 novembre 2003

STORACE

04R0227

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2003, n. 38.

Insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell'art. 122, comma 4, della Costituzione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza riservata ai consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, comma 4 della Costituzione, regola le procedure per il giudizio di valutazione di insindacabilità dei componenti del consiglio regionale.

Art. 2.

Principi

1. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Sono ricomprese, nella fattispecie di cui al comma 1, tutte le attività che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni demandate dalla Costituzione e dallo statuto o da altre fonti normative cui la Costituzione rinvia al consiglio regionale, sia quelle collegate da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo legislativo regionale.

3. Il consiglio regionale è l'organo competente a valutare la insindacabilità della condotta eventualmente addebitata al consigliere.

Art. 3.

Valutazione di insindacabilità

1. Nel caso in cui un consigliere sia chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, ne da immediata comunicazione al presidente del consiglio regionale, il quale investe il consiglio regionale della questione.

2. Il consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilità e si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni.

3. Qualora il consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato la insindacabilità del proprio componente, il presidente del consiglio regionale trasmette la deliberazione all'autorità giudiziaria competente titolare del procedimento.

Art. 4.

Istruttoria

1. La giunta per le elezioni è l'organismo interno al consiglio che ha il compito di procedere all'istruttoria della valutazione di insindacabilità e di riferire al consiglio stesso ai fini dell'assunzione della deliberazione di cui all'art. 3, comma 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° dicembre 2003

STORACE

04R0228

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2003, n. 39.

Interventi a favore dell'attività del consorzio «I Castelli della Sapienza».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione riconosce il ruolo rilevante che l'attività educativa e formativa ricoprono nell'ambito del processo di sviluppo sociale e culturale dell'individuo.

2. A tal fine la Regione promuove interventi volti a migliorare la qualità dell'offerta formativa nonché a garantire un'equilibrata distribuzione della stessa su tutto il territorio regionale mediante la previsione o il potenziamento di sedi formative, in particolare universitarie, decentrate.

Art. 2.

O b i e t t i v i

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, la programmazione regionale persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuovere la formazione di figure professionali rispondenti alle attuali esigenze del mercato;
- b) incentivare o potenziare l'utilizzo di strumentazione tecnica ed informatica nell'ambito dello svolgimento dei progetti formativi;
- c) favorire l'utilizzo di attrezzature e di strumenti didattici innovativi, con particolare attenzione alle tecnologie multimediali;
- d) promuovere azioni di coordinamento e di collaborazione tra le diverse realtà operanti nel campo della formazione, ivi comprese quelle operanti in altre regioni;
- e) favorire progetti integrati tra formazione ed occupazione;
- f) promuovere forme associative tra enti locali finalizzate alla gestione di attività formative in grado di rispondere, mediante un'ottimizzazione delle risorse, alle esigenze delle comunità locali;
- g) promuovere la localizzazione di sedi formative decentrate anche mediante interventi di recupero e di valorizzazione di immobili di enti locali prestigiosi e di particolare rilevanza storica e culturale per le comunità locali;
- h) favorire interventi tesi al riequilibrio socio-culturale nel territorio della Regione in modo da garantire un'ampia diffusione e fruizione dell'offerta formativa;
- i) promuovere progetti formativi avanzati e specialistici tesi allo sviluppo di attività di studio e di ricerca innovativi.

Art. 3.

Contributo al consorzio «I Castelli della Sapienza»

1. Al fine di dare attuazione alle finalità previste all'art. 1 e di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2, la Regione concede un contributo al consorzio «I Castelli della Sapienza», di seguito denominato consorzio.

2. Il consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle comunità locali mediante la gestione associata di servizi pubblici nel settore delle scienze applicate, volti a realizzare finalità di rilevante interesse sociale, culturale ed accademico.

3. Al consorzio, costituito tra i comuni di Artena, Carpineto Romano, Genazzano, Labico, Valmontone e Zagarolo, possono aderire, nel rispetto ed in conformità alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, altri enti locali che condividono e riconoscono le finalità proprie del consorzio.

Art. 4.

Interventi oggetto di finanziamento

1. La Regione, mediante il contributo di cui all'art. 3, partecipa a finanziare l'attività del consorzio ed in particolare:

- a) la progettazione e la realizzazione di master e di corsi *post-lauream*;
- b) la progettazione e la realizzazione di corsi di formazione universitaria di primo e secondo livello nonché di formazione permanente;
- c) la realizzazione di laboratori tecnici ed umanistici;
- d) la cura ed il potenziamento di biblioteche ed archivi, compresi quelli specialistici, da gestire anche su supporto informatico;
- e) l'organizzazione di congressi, mostre, conferenze;
- f) l'attività di studio e di ricerca;
- g) gli interventi di manutenzione, di ristrutturazione, di adeguamento e di riqualificazione delle sedi a disposizione del consorzio per lo svolgimento per la propria attività di alta formazione;
- h) la dotazione e l'acquisto di attrezzature e strumenti didattici e di laboratorio nonché di materiale audiovisivo;
- i) la partecipazione del consorzio ad intese o accordi siglati con gli enti locali, anche di altre regioni, e con le università, per la realizzazione di progetti di formazione o di studio e ricerca avanzati ad alto contenuto tecnologico e di innovazione;
- l) la realizzazione di accordi o intese con realtà del mondo imprenditoriale volti a prevedere stage o momenti operativi da includere nei programmi di svolgimento dei progetti formativi nonché a promuovere opportunità lavorative e sbocchi occupazionali.

Art. 5.

P r o c e d u r a

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 3, il consorzio trasmette all'assessorato regionale competente in materia, entro il termine ed agli effetti stabiliti dall'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)» e successive modifiche, il programma degli interventi oggetto di finanziamento ai sensi dell'art. 4 da svolgere nell'anno successivo, nonché un dettaglio preventivo economico.

2. Il programma degli interventi di cui al comma 1, contenuto nel piano-programma previsto nell'atto costitutivo e nello statuto del consorzio, rappresenta lo strumento di programmazione dell'attività del consorzio stesso e contiene le scelte e gli obiettivi che il consorzio intende perseguire, lo sviluppo delle diverse attività, il programma degli investimenti nonché le relative modalità di finanziamento.

Art. 6.

R e l a z i o n e

1. Il consorzio trasmette ogni anno una relazione nella quale sono illustrati gli interventi svolti dal consorzio stesso con il concorso finanziario della Regione.

Art. 7.

Disposizione transitoria

1. In fase di prima attuazione il programma degli interventi ed il preventivo economico di cui all'art. 5, comma 1, sono trasmessi all'assessorato regionale competente in materia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Disposizione finanziaria

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, negli ambiti previsionali di base F17 ed F18 del bilancio regionale per l'esercizio 2003 sono istituiti rispettivamente i seguenti capitoli di spesa:

a) capitolo denominato «contributo al consorzio «I Castelli della Sapienza» destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 comma 1 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)* e *l)*» con lo stanziamento in conto competenza e cassa di € 100.000,00;

b) capitolo denominato (contributo al consorzio «I Castelli della Sapienza» destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *g)*), con lo stanziamento «per memoria».

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti all'UPB T21 del bilancio regionale 2003.

3. Alla determinazione dell'onere per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° dicembre 2003

STORACE

04R0229

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G407028/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 7 1 7 *

€ 1,60